

LE NUOVE PENSIONI

**Le regole per gli assegni
L'anticipo Ape
Il cumulo gratuito**



I LIBRI DEL SOLE 24 ORE

Publicazione settimanale con Il Sole 24 ORE

€ 2,00 (I Libri del Sole 24 ORE € 0,50 + Il Sole 24 ORE € 1,50)

NON VENDIBILE SEPARATAMENTE

A Tuttopenzioni il confronto fra gli esperti

Lunedì 23 gennaio 2017, in via Monte Rosa 91 a Milano, a partire dalle ore 8.45 si terrà Tuttopenzioni 2017. L'evento, organizzato dal Sole 24 Ore, a cui interverranno, tra gli altri, il presidente Inps, Tito Boeri, e Tommaso Nannicini, docente dell'Università Luigi Bocconi, offrirà un quadro delle novità legislative e delle opportunità per lavoratori e imprese alla luce della nuova Riforma delle pensioni. In particolare, partendo dagli scenari e dalle prospettive attraverso il confronto tra esperti, istituzioni e aziende, si analizzeranno le principali novità per fondi e assicurazioni, focalizzando l'attenzione sulla previdenza complementare come secondo pilastro. Si analizzerà, inoltre, l'impatto della riforma delle pensioni sul mercato del lavoro, con spazio al dibattito in sala tramite domande e risposte tra pubblico ed esperti. Con la main sponsorship di Helvetia Assicurazioni e Poste Vita. All'evento è possibile iscriversi su:

www.eventi.ilsole24ore.com/tuttopenzioni-2017




Radio24

CUORE E DENARI

A «Cuore e denari», ogni mattina su Radio24, Nicoletta Carbone e Debora Rosciani raccontano il mondo del benessere, dei consumi, della finanza personale, degli investimenti, della previdenza. Temi che si incontrano e si intrecciano più spesso di quanto si possa pensare. Insieme agli esperti e alle opinioni e alle domande degli ascoltatori, «Cuore e denari» parla di tutela del consumatore, investimenti, lavoro, pensioni, ma anche di alimentazione, prevenzione e stili di vita. Con un linguaggio semplice e accessibile, per spiegare tutte le novità.

In onda tutti i giorni su Radio24 alle 10.30



PLUSPLUS24LAVORO

PlusPlus24 Lavoro è il sistema di informazione professionale che ha una straordinaria esclusività: un innovativo motore di ricerca per un'esperienza d'uso semplice ed efficace e una reale utilità per il consulente del lavoro. PlusPlus24 Lavoro offre tutta la ricchezza informativa del Gruppo24 Ore personalizzabile sui bisogni del professionista.

www.plusplus24lavoro.com



GUIDA AL LAVORO DIGITAL

Il più autorevole strumento informativo in tema di amministrazione del personale, contrattazione collettiva, diritto e sicurezza sul lavoro nella nuova versione digitale. Vicina alle tue esigenze, personalizzabile, con nuove funzioni avanzate in grado di offrirti aggiornamenti costanti e facilità di accesso ai contenuti di cui hai bisogno nella tua professione.

www.guidaallavorodigital.ilsole24ore.com

La flessibilità senza privilegi

di **Maria Carla De Cesari**

Pensioni, il cantiere è sempre aperto. Con la manovra 2017 l'obiettivo del legislatore è quello di infondere un po' di flessibilità nel sistema previdenziale, profondamente rivisto dalla riforma Fornero approvata per contribuire ad arginare la crisi finanziaria del novembre-dicembre 2011. Un sistema, quello definito nel 2011, molto severo, tanto che in dieci anni dovrebbe procurare risparmi per 80 miliardi.

L'architrave della riforma è far corrispondere sempre più le entrate contributive con le prestazioni, tenendo presenti anche le variazioni della speranza di vita. Il "modello" tiene a bada i conti, come detto, ma rischia di essere penalizzante dal punto di vista sociale, poiché l'età della pensione è stata spostata in avanti anche di cinque, sei anni e, con progressivi aggiustamenti, è destinata a essere dilazionata sempre più. Nella realtà, dunque, si è subito posto il problema di trovare un punto di equilibrio tra sostenibilità dei conti e sostenibilità sociale.

In questo quadro l'accordo di fine settembre 2016 tra Governo e parti sociali può rappresentare un passo in avanti, perché riconosce che alcuni lavoratori - pagando di tasca propria - ben potrebbero scegliere di anticipare la pensione, acquistando tempo. Il problema è individuare "il giusto" da pagare. Una rata troppo elevata da restituire con il pensionamento potrebbe rivelarsi un boomerang, potrebbe cioè scoraggiare eventuali interessati o, peggio, fatti male i conti, potrebbe confinare a una pensione troppo modesta a causa della rata da restituire. C'è poi tutta una serie di situazioni difficili - disoccupazione o lavori faticosi - che vanno regolamentate in modo consono.

L'Ape, l'anticipo pensionistico finanziato con un prestito bancario o con risorse statali per chi non si può permettere di pagare un piano di ammortamento, è per ora sperimentale fino al 2018. Per evitare passi falsi occorrerà seguire con cura il percorso di attuazione, primo fra tutti il passaggio delle "convenzioni" con banche e istituti di credito. Conviene procedere con cautela. E su tutto va ricordato che la flessibilità non può essere un privilegio, ma un'opportunità che non discrimina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE NUOVE PENSIONI

Le regole per gli assegni - L'anticipo Ape - Il cumulo gratuito

A cura di

Maria Carla De Cesari, Mauro Pizzin, Matteo Prioschi

Art director

Francesco Narracci

Creative director

Adriano Attus

Impaginazione e realizzazione

Area pre-press Il Sole 24 Ore

I Libri del Sole 24 ORE

Settimanale - N. 1/2017 - gennaio 2017

Registrazione Tribunale di Milano n. 33 del 22-01-2007

Direttore responsabile: Roberto Napoletano

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 ORE S.p.A.

Sede legale, redazione e direzione: Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano

Il volume è stato chiuso in redazione il 4 gennaio 2017

Da vendersi in abbinamento al quotidiano "Il Sole 24 ORE"

Sommario

LE NOVITÀ 7

1 | LA VECCHIAIA E L'APE 11

Per la vecchiaia ultimo anno di requisiti differenziati	12
L'anticipo pensionistico coperto con un finanziamento	15
La speranza di vita incide sulla durata dell'anticipo	18
Va individuato il punto di equilibrio costi /benefici	21
Lo Stato paga l'anticipo per i lavoratori in difficoltà	23
La partecipazione dell'azienda annulla il costo dell'Ape	25
Fino a quattro anni di scivolo con pensione pagata dall'azienda	27
Il part time è agevolato senza tagli sull'assegno futuro	29
Con la solidarietà possibile andare prima in pensione	30
La Rita anticipa il ritiro senza prestito da restituire	31

2 | LE PENSIONI ANTICIPATE 33

Senza più penalità l'anticipata con 41/42 anni e 10 mesi	34
L'anticipata contributiva richiede un assegno «consono»	37
Donne, riapre l'opzione per il metodo contributivo	38
Assegno con 41 anni di contributi per chi ha lavorato da giovane	39
Con l'addio alle finestre mobili sconto di 12/18 mesi agli «usurati»	41
L'ottava salvaguardia riduce posti disponibili e costi	43

Sommario

3 | I CONTRIBUTI SPARSI 45

Con il cumulo si conquista anche la pensione anticipata	46
Il cumulo obbliga le Casse a un nuovo test di sostenibilità	49
Con la ricongiunzione valgono le regole di chi «accentra»	51
Se si sceglie la totalizzazione prevale il calcolo contributivo	53
Automaticità della prestazione per i contributi non versati	55

4 | GLI IMPORTI DEGLI ASSEGNI 57

Il valore della pensione è prodotto da metodo di calcolo, età e carriera	58
Fisco un po' meno pesante sulle pensioni più basse	62
Gestione separata, aliquota al 25% per i professionisti con partita Iva	64
Crescono importi e platea della quattordicesima	65
L'inflazione negativa «congela» il valore delle prestazioni	66

5 | PREVIDENZA COMPLEMENTARE 67

Tre fonti di finanziamento per il «secondo pilastro»	68
Per affrontare spese sanitarie anticipo fino al 75% del maturato	71
A pagare la prestazione (di solito) è un'assicurazione	73
Sulla rendita prelievo più basso in base alla durata di adesione	76
Premi di produttività sostituibili da contributi al fondo pensione	79

Le novità

Dalla manovra la ricerca di una previdenza più flessibile

di Matteo Prioschi

Garantire maggiore flessibilità nell'accesso al pensionamento e aumentare le pensioni delle fasce più basse, senza scardinare il sistema previdenziale definito con la riforma del 2011 e senza intaccare il relativo equilibrio contabile. Le principali novità in ambito previdenziale che debuttano quest'anno sono la conseguenza di questi due obiettivi.

Rispetto al recente passato non cambiano le regole di base del sistema e non sono scattati nemmeno gli aggiornamenti periodici come è avvenuto l'anno scorso, con l'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti minimi e dei coefficienti per il calcolo dell'assegno. Tenendo fermo il quadro generale, però, con la legge di bilancio 2017 sono state introdotte modifiche o novità assolute per consentire di anticipare la data di pensionamento o il momento in cui si smette di lavorare.

Alcuni provvedimenti riguardano la generalità dei lavoratori. Si tratta dell'Ape, l'anticipo pensionistico volontario o aziendale, di cui si è tanto parlato e che dovrebbe diventare operativo a maggio, e della Rita (rendita integrativa temporanea anticipata) che è il corrispettivo nell'ambito della previdenza integrativa. Questi strumenti, che potranno anche essere utilizzati contemporaneamente, consentiranno di avere un reddito ponte, tutto o quasi

Le misure puntano a rendere più vicina la pensione senza scardinare il quadro della legge Fornero

finanziato dall'interessato, da quando si lascia il lavoro a quando si matura la pensione (per un massimo di 43 mesi).

A molte persone consentirà di andare effettivamente in pensione prima il nuovo cumulo dei contributi versati in più gestioni, dato che la "somma" non comporta alcun costo, è utile anche per l'anticipata e può riguardare quanto versato alle Casse di previdenza dei professionisti.

Ci sono poi provvedimenti per determinate categorie di lavoratori, da quelli che svolgono attività faticose o hanno iniziato da giovani, a quelli che sono senza lavoro e ammortizzatori sociali. In questo caso gli oneri sono a carico dello Stato. Infine è stata messa a punto l'ottava salvaguardia per i più penalizzati dalla riforma di oltre cinque anni fa.

Sul fronte economico, gli interventi sulla no tax area e le quattordicesime non portano grandi benefici agli interessati, perché difficilmente si superano i 100 euro all'anno. Più consistente l'impatto della decisione di stabilizzare al 25% l'aliquota contributiva per i professionisti con partita Iva iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'Inps. Mentre riguarda una platea ristretta l'agevolazione fiscale per chi versa oltre 5 mila euro di contributi alla previdenza complementare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli anticipi per tutti

	CUMULO DEI CONTRIBUTI	APE VOLONTARIA	APE AZIENDALE	RITA
Obiettivo 	Valorizzare i contributi versati in più gestioni per raggiungere la pensione di vecchiaia o anticipata	Anticipare il pensionamento di vecchiaia fino a 3 anni e 7 mesi	Anticipare il pensionamento di vecchiaia fino a 3 anni e 7 mesi	Anticipare il pensionamento di vecchiaia fino a 3 anni e 7 mesi
Caratteristiche 	Ogni gestione calcola la pensione con le sue regole e paga la relativa quota di assegno	Durante l'anticipo si riceve un assegno erogato dalle banche tramite convenzione con ministeri e Inps che poi deve essere rimborsato, una volta raggiunta l'età della pensione, con rate mensili per 20 anni	Durante l'anticipo si riceve un assegno erogato dalle banche tramite convenzione con ministeri e Inps che poi deve essere rimborsato, una volta raggiunta l'età della pensione, con rate mensili per 20 anni	Durante l'anticipo si riceve un assegno finanziato dai contributi versati al fondo di previdenza complementare a cui il lavoratore ha aderito in precedenza. Al pensionamento non si deve restituire nulla
Destinatari 	Tutti i lavoratori	Lavoratori con almeno 20 anni di contributi e 63 di età	Lavoratori con almeno 20 anni di contributi e 63 di età	Lavoratori con almeno 20 anni di contributi e 63 di età che hanno aderito alla previdenza complementare
Costo 	Nessuno	A carico del lavoratore, con una parziale detraibilità	A carico del lavoratore, con una parziale detraibilità. Il datore di lavoro può versare dei contributi aggiuntivi per aumentare l'importo della pensione e compensare così in tutto o in parte l'onere a carico del dipendente	A carico del lavoratore, nel senso che utilizza in anticipo la pensione complementare
Durata 	Senza scadenza	In via sperimentale da maggio 2017 a dicembre 2018	In via sperimentale da maggio 2017 a dicembre 2018	In via sperimentale da maggio 2017 a dicembre 2018

Gli anticipi per alcune categorie

	APE SOCIAL	LAVORATORI PRECOCI	LAVORI USURANTI	OPZIONE DONNA	OTTAVA SALVAGUARDIA
Obiettivo 	Anticipare il pensionamento di vecchiaia fino a 3 anni e 7 mesi	Ridurre i requisiti per la pensione anticipata	Semplificare e rendere più efficace la normativa speciale in vigore fino al 2016, basata sulle «quote»	Concludere la sperimentazione che consente di andare in pensione a 57 o 58 anni di età	Consentire il pensionamento con le regole in vigore prima della riforma di fine 2011
Caratteristiche 	Durante l'anticipo si riceve un assegno pari alla futura pensione, fino a un massimo di 1.500 euro	Sia uomini che donne possono andare in pensione anticipata con 41 anni di contributi	Eliminazione delle finestre mobili; sospeso l'adeguamento dei requisiti alla speranza di vita fino al 2026	Nel 2015 al requisito anagrafico non si applica l'adeguamento alla speranza di vita (+3 mesi)	Allungato il periodo utile entro cui maturare la decorrenza o il diritto alla pensione
Destinatari 	Lavoratori in situazioni di difficoltà o che svolgono attività particolarmente faticose, hanno almeno 63 anni di età e 30 o 36 di contributi	Chi ha versato almeno un anno di contributi prima dei 19 anni di età e si trova in difficoltà o svolge attività particolarmente faticose	Persone che hanno svolto attività usuranti o di notte per almeno la metà della vita lavorativa o per 7 anni negli ultimi 10	Le donne nate nell'ultimo trimestre del 1957 o 1958, che erano rimaste escluse perché nel 2015 erano richiesti 57 anni e 3 mesi di età (o 58 e 3 mesi)	Sei categorie di lavoratori tra cui: collocati in mobilità; contributori volontari; esodati e licenziati; con contratto a tempo determinato; in congedo per assistere figli disabili gravi
Costo 	A carico dello Stato, è una prestazione sociale	Nessun costo o penalizzazione per i lavoratori	Nessun costo o penalizzazione per i lavoratori	La pensione viene calcolata con il sistema contributivo, meno vantaggioso di quello misto	Nessun costo o penalizzazione per i lavoratori
Durata 	In via sperimentale da maggio 2017 a dicembre 2018	Dal 1° maggio 2017, senza scadenza	Senza scadenza	Chi ha i requisiti può usare l'opzione quando vuole	Domanda entro il 2 marzo 2017

Gli interventi economici

	GESTIONE SEPARATA INPS	NO TAX AREA	14ESIMA MENSILITÀ	CONTRIBUTI WELFARE
Obiettivo 	Ridurre e stabilizzare l'aliquota contributiva per i professionisti, evitando il raggiungimento del valore del 33% previsto per il 2018	Applicare la stessa normativa sulla tassazione dei redditi a tutti i pensionati, parificandola a quella dei lavoratori dipendenti	Aumentare il reddito disponibile per i pensionati con redditi bassi	Favorire l'adesione e la contribuzione alla previdenza complementare da parte dei lavoratori
Caratteristiche 	Viene fissata, da quest'anno, l'aliquota contributiva al 25%	Porta da 7.750 a 8.000 euro l'area di reddito esente da tassazione	Per chi già nel 2016 aveva i requisiti per la quattordicesima, l'importo viene aumentato del 30%; da quest'anno viene inoltre pagata la quattordicesima con i «vecchi» importi per chi ha redditi tra 1,5 e 2 volte il minimo pensionistico	Deducibilità dal reddito dei contributi versati alla previdenza complementare anche oltre la soglia di 5.164,57 euro e non imponibilità delle prestazioni integrative che saranno erogate grazie a tali contributi
Destinatari 	I professionisti, titolari di partita Iva, iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'Inps	I pensionati con età inferiore a 75 anni	Pensionati con più di 64 anni di età che hanno redditi inferiori a 1,5 volte il minimo o compreso tra 1,5 e 2 volte	Lavoratori che beneficiano di un premio di produttività e decidono di convertirlo alla previdenza complementare
Durata 	Senza scadenza	Senza scadenza	Senza scadenza	Senza scadenza

LE NUOVE PENSIONI

1

La vecchiaia
e l'Ape

La pensione di vecchiaia e l'Ape

Per la vecchiaia ultimo anno di requisiti differenziati

di Fabio Venanzi

A partire dal 2018 la pensione di vecchiaia si consegnerà al raggiungimento di 66 anni e sette mesi di età.

Uno dei passaggi più importanti messi in atto dalla Riforma Monti-Fornero (legge 201/2011) è stato quello di uniformare i requisiti di accesso sia per le lavoratrici, sia per i lavoratori, a prescindere dal settore di impiego (pubblico, privato o di lavoro autonomo).

In questo contesto il 2017 si presenta come l'ultimo anno di transizione dove sono presenti leggere differenze. I lavoratori dipendenti del pubblico e del privato e gli autonomi, nonché le donne del settore pubblico, accedono alla pensione con 66 anni e sette mesi. Alle lavoratrici dipendenti del settore privato sono richiesti, invece, 65 anni e sette mesi, mentre alle autonome occorrono 66 anni e un mese.

Tutti questi requisiti sono stati, e saranno, aggiornati agli adeguamenti legati alla speranza di vita. L'ultimo adeguamento è stato applicato il 1° gennaio 2016 e avrà validità fino a tutto il 2018, mentre dal 2019 gli adeguamenti saranno effettuati con cadenza biennale.

Oltre al requisito anagrafico deve risultare soddisfatto quello contributivo. Sono richiesti - di norma - almeno venti anni di contribuzione (o assicurazione) a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato.

Ancora soggette a condizioni più favorevoli le dipendenti del privato (65 anni e sette mesi) e le autonome (66 e un mese)

Vecchiaia contributiva

Queste sono le regole generali, ma esistono delle eccezioni. Per i lavoratori a cui è applicabile il sistema contributivo puro - cioè che sono privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 - la pensione di vecchiaia è liquidata alle condizioni su esposte purché il primo importo di pensione non risulti essere inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. Per il 2017 il valore corrispondente è pari a 672,11 euro. In caso contrario, il rapporto di lavoro dovrà proseguire fino a quando non sarà raggiunto il valore minimo indicato. Qualora tale importo non dovesse risultare soddisfatto, la pensione di vecchiaia sarà pagata - sempre con riferimento ai soggetti contributivi puri - con 70 anni di età e cinque anni di contribuzione effettiva.

Il requisito anagrafico dei 70 anni deve essere adeguato agli incrementi legati alla speranza di vita, pertanto, per il triennio 2016/2018, sono richiesti 70 anni e 7 mesi. Ai fini dell'anzianità contributiva dei cinque anni è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

Altre prestazioni legate all'età

Al raggiungimento dell'età prevista per la pen-

sione di vecchiaia, alcune prestazioni vengono trasformate. È il caso dell'assegno ordinario di invalidità, che viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia al compimento dell'età anagrafica prevista nelle singole gestioni assicurative in presenza dei prescritti requisiti di assicurazione e contribuzione a condizione che gli interessati abbiano cessato il rapporto di lavoro dipendente.

I nuovi e più elevati requisiti anagrafici impattano anche sulla liquidazione della pensione supplementare e dei supplementi di pensione, istituti che potrebbero sembrare sinonimi, ma non lo sono.

La pensione supplementare viene liquidata, a domanda dell'interessato, quando la contribuzione accreditata nell'assicurazione generale obbligatoria (Ago) non è sufficiente a perfezionare il diritto a un'altra pensione con i requisiti contributivi normalmente richiesti. Per l'erogazione, il lavoratore deve essere già titolare di una pensione a carico di un fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell'Ago stessa. Deve aver compiuto l'età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia nel fondo dove si chiede la pensione supplementare e deve risultare cessato il rapporto di lavoro dipendente.

Il supplemento di pensione rappresenta, invece, un incremento della pensione che viene liquidato sulla base di ulteriore contribuzione relativa a periodi successivi all'erogazione della pensione principale. In altri termini, il lavoratore che - acquisito lo status di pensionato - riprende l'attività lavorativa versando ulteriore contribuzione presso lo stesso fondo. I supplementi possono essere richiesti dopo cinque anni dalla data di decorrenza della pensione (o del precedente supplemento), purché sia stata compiuta l'età prevista per la pensione di vecchiaia prevista nelle relative gestioni. Una sola volta il supplemento può essere richiesto dopo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento. Anche in questo caso occorre aver raggiunto l'età prevista per la pensione di vecchiaia. Per i supplementi nella gestione separata dell'Inps non è richiesto il compimento dell'età pensionabile.

LA MODIFICA

Raggiunta l'età prevista, assegno d'invalidità trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia

Decorrenza

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno successivo a quello di compimento del requisito anagrafico, sempreché siano soddisfatti anche i requisiti contributivi minimi. Nel caso delle gestioni esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria (ex Inpdap, ex Ipost, ex Fs) la decorrenza può essere infra mensile, dal giorno seguente a quello di compimento dell'età.

Dal 2012 non è più applicato il differimento tra la maturazione del diritto e la riscossione del primo assegno (finestra mobile). Nel caso in cui non dovessero risultare soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, la pensione risulterà differita al primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti vengono raggiunti.

Requisiti contributivi

In deroga al vincolo dei venti anni di contribuzione, l'Inps ha avuto modo di precisare che continuano ad operare alcune deroghe previste dalla riforma Amato del 1992. Quindi coloro i quali hanno perfezionato 15 anni di assicurazione e di contribuzione entro il 31 dicembre 1992 continuano ad accedere alla pensione di vecchiaia con tale requisito contributivo, fermo restando il perfezionamento dei nuovi e più elevati requisiti anagrafici. I contributi figurativi, da riscatto e da ricongiunzione riferiti a periodi che si collocano entro il 31 dicembre 1992 devono essere valutati anche se riconosciuti a seguito di una domanda successiva a tale data. Tale deroga è applicata anche per il personale iscritto alla gestione dipendenti pubblici.

Accedono con quindici anni di contribuzione anche quei lavoratori che sono stati ammessi alla prosecuzione volontaria dei contributi entro il 26 dicembre 1992. Non è richiesto che l'assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia effettuato versamenti anteriormente a tale data. Anche in questo caso si applicano i nuovi requisiti anagrafici.

Invalidi e non vedenti

Ulteriori deroghe sono previste anche per il personale non vedente, nonché per gli inva-

lidi in misura non inferiore all'80%, che continuano ad accedere alla pensione di vecchiaia con i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore della riforma Amato del 1992. Però tali lavoratori scontano ancora la finestra mobile (12 mesi se dipendenti, 18 mesi se autonomi) e i requisiti anagrafici risentono comunque degli adeguamenti legati alla speranza di vita. I lavoratori non vedenti che siano tali dalla nascita o da data anteriore all'inizio dell'assicurazione e di contribuzione dopo l'insorgenza dello stato di cecità conseguono la pensione con 55 anni mentre le donne con 50. Agli autonomi sono richiesti 60 anni, alle autonome 55 anni. In questi casi servono dieci anni di assicurazione e di contribuzione. Per i lavoratori dipendenti non vedenti che non si trovano nelle condizioni sopra esposte, sono richiesti - in via generale - 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne. Stessi requisiti anche per gli invalidi non inferiore all'80 per cento. Per i lavoratori autonomi non vedenti che non si trovano nelle condizioni sopra esposte, sono richiesti - in via generale - 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne. In questi casi il requisito contributivo minimo è pari a quindici anni di assicurazione e contribuzione. Le deroghe previste in favore degli invalidi in misura non inferiore all'80% non si applica agli iscritti ai fondi esclusivi dell'Ago.

ASSISTENZA
Per l'assegno sociale servono **65 anni e sette mesi - Dal 2018 requisiti equiparati alla pensione di vecchiaia**

Assegno sociale

Il 2017 rappresenta, inoltre, l'ultimo anno nel quale sarà possibile accedere all'assegno sociale con 65 anni e 7 mesi. Infatti, dal 1° gennaio 2018 il requisito sarà innalzato ed equiparato ai requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia (66 anni e 7 mesi).

Si ricorda che l'assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di cittadini italiani (o stranieri comunitari) che si trovano in condizione di bisogno. La residenza deve essere effettiva, stabile e continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale. È erogato provvisoriamente e con verifica del possesso dei requisiti reddituali. Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inespportabile all'estero. Se il titolare soggiorna all'estero per più di trenta giorni, viene sospeso. Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione viene revocata.

L'assegno sociale non è soggetto a Irpef ed è pagato per tredici mensilità. L'importo per il 2017 è pari a 448,07 euro. Per i pensionati non coniugati spetta se il reddito annuo personale non è superiore a 5.824,91 euro, mentre nel caso di pensionato coniugato il reddito familiare non deve risultare superiore a 11.649,82. In presenza di redditi inferiori a tali soglie, l'assegno viene erogato in forma ridotta. In assenza di redditi l'assegno è erogato in misura intera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Così nel 2017 e nel 2018

I requisiti anagrafici necessari per andare in pensione di vecchiaia

2017

Donne dipendenti del settore privato



65 anni e 7 mesi

Donne lavoratrici autonome



66 anni e 1 mese

Donne del settore pubblico



66 anni e 7 mesi

Uomini, qualsiasi attività



66 anni e 7 mesi

2018

Donne, qualsiasi attività



66 anni e 7 mesi

Uomini, qualsiasi attività



66 anni e 7 mesi

La pensione di vecchiaia e l'Ape

L'anticipo pensionistico coperto con un finanziamento

di **Fabio Venanzi**

Dal 1° maggio 2017 sarà possibile accedere all'anticipo pensionistico (Ape) con almeno 63 anni di età, in base a quanto previsto dalla legge di bilancio 2017 in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018. L'Ape, nella versione volontaria e aziendale, è un prestito che viene concesso, in sostituzione della pensione, ed è pagabile per 12 mensilità all'anno. La sua istituzione serve per rendere meno severi gli effetti della riforma Monti-Fornero contemperando le esigenze di finanza pubblica con quella dei lavoratori che, pur di accedere alla pensione con un anticipo non superiore a tre anni e sette mesi rispetto al requisito per la "vecchiaia", rinunciano a una parte della propria rendita previdenziale. La restituzione avverrà in rate mensili, per venti anni, a partire dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia. Tale prestito è coperto da una polizza assicurativa contro il rischio di premorienza.

L'anticipo può essere chiesto dai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'Inps, alle forme sostitutive della medesima (Enpals, Inpdai eccetera), alle forme esclusive (ex Inpdap, ex FS, ex Ipost) nonché dagli iscritti alla gestione separata che, oltre a soddisfare il requisito anagrafico, abbiano almeno 20 anni di contributi. Inoltre l'importo della

Necessari 63 anni di età, 20 anni di contributi
La pensione al netto della rata deve essere almeno di 702,65 euro


pensione, al netto della rata di ammortamento della restituzione del prestito, deve risultare non inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo. Per il 2017 il valore soglia è fissato a 702,65 euro. I lavoratori, già titolari di un trattamento pensionistico diretto, non possono accedere all'Ape.

La domanda

Gli interessati presentano la domanda di certificazione del diritto all'Inps, tramite intermediario o codice Pin personale, l'istituto certificherà il diritto e comunicherà al richiedente l'importo minimo e massimo della rata di anticipo concedibile. Tali importi soglia dovranno essere stabiliti con decreto del presidente del Consiglio dei ministri entro il 2 marzo 2017. Conseguita la certificazione, potrà essere presentata la domanda di anticipo pensionistico nonché la relativa domanda di pensione di vecchiaia. Quest'ultima sarà liquidata al raggiungimento dei requisiti previsti tempo per tempo dalla normativa. Queste due domande (Ape e pensione di vecchiaia) non sono revocabili. La revoca è ammessa qualora il richiedente l'anticipo non porti a compimento l'operazione di prestito. È prevista altresì la possibilità di estinguere anticipatamente il rimborso del prestito secondo le modalità che saranno indicate tramite Dpcm.

Come chiedere l'Ape volontario

Il percorso per ottenere l'anticipo pensionistico



Il finanziamento

Il lavoratore dovrà indicare anche l'istituto finanziatore cui dovrà essere richiesto il prestito unitamente all'impresa assicuratrice con la quale sarà stipulata la polizza contro il rischio morte. Banche e imprese potranno essere scelte tra quelle che aderiranno agli accordi quadro che saranno stipulati tra ministero dell'Economia, del Lavoro, Associazione bancaria italiana, Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici. Le informative precontrattuali e contrattuali saranno fornite – in formato elettronico e su supporto durevole – al richiedente direttamente dall'Inps che farà da tramite tra il finanziatore e l'assicurazione.

La durata minima dell'Ape è di sei mesi, pertanto rimarranno esclusi coloro i quali raggiungeranno il diritto a pensione entro il mese di ottobre di quest'anno, cioè i nati entro il mese di marzo del 1951.

Il prestito concesso costituisce a tutti gli effetti credito ai consumatori e l'operazione è sottoposta agli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela.

Il prestito decorrere entro 30 giorni lavorativi dal perfezionamento del contratto di finanziamento.

Raggiunto il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia, l'Inps tratterà l'importo della rata per il rimborso del finanziamento e lo riverserà all'istituto finanziatore entro 180 giorni dalla data di scadenza della medesima rata. Gli effetti della trattenuta non rilevano ai fini del riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali sottoposte alla prova dei mezzi come, ad esempio, per le spettanze delle pensioni di reversibilità/indirette.

I datori di lavoro del settore privato, gli enti bilaterali e i fondi di solidarietà possono – con l'accordo del richiedente – incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all'Inps – in un'unica soluzione – un contributo non inferiore, per ciascun anno o sua frazione di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, un importo pari a quello della contribuzione volontaria (si veda l'approfondimento a pagina 25). Tale importo è determinato prendendo a

ONERI ABBATTUTI

Il costo del prestito compensato da un credito di imposta pari alla metà degli interessi e del premio assicurativo

riferimento la retribuzione dei dodici mesi meno remoti rispetto alla data di anticipo su cui applicare l'aliquota di contribuzione prevista per il fondo dove viene effettuato il versamento "volontario".

Il fondo di garanzia

Presso il ministero dell'Economia viene istituito un fondo di garanzia per l'accesso all'anticipo pensionistico, che coprirà l'80% del finanziamento e dei relativi interessi. La garanzia del fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e onerosa. Il finanziamento e le formalità ad esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. Il tasso di interesse del prestito e la misura del premio assicurativo relativo all'assicurazione di copertura del rischio di premorienza saranno indicati negli accordi quadro citati sopra. Le ulteriori modalità attuative nonché i criteri non espressamente disciplinati dalla normativa formeranno oggetto di disciplina dal Dpcm che sarà emanato.

La gestione del Fondo di garanzia è affidata all'Inps, previa stipula di una convenzione tra i ministeri competenti.

Le somme erogate quale anticipo sono escluse dall'Irpef. A fronte degli interessi e del premio assicurativo corrisposti, sarà riconosciuto un credito di imposta pari al 50% della somma complessiva, in misura pari a un ventesimo per ogni anno di restituzione del prestito. Tale credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef ed è riconosciuto direttamente dall'Inps per l'importo rapportato al mese, a partire dal primo pagamento del trattamento pensionistico di vecchiaia.

In caso di premorienza del pensionato, la quota di pensione indiretta/reversibilità viene erogata per intero senza operare alcun recupero dell'anticipo, grazie all'intervento dell'assicurazione che copre tale evenienza. Dopo venti anni dal pensionamento, l'assegno previdenziale tornerà al suo importo originario, senza decurtazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La pensione di vecchiaia e l'Ape

La speranza di vita incide sulla durata dell'anticipo

di Matteo Prioschi

L'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti, anagrafici o contributivi, per accedere ai vari trattamenti previdenziali riguarda anche l'Ape, l'anticipo pensionistico introdotto con la legge di bilancio 2017, in quanto quest'ultimo è collegato alla pensione di vecchiaia.

L'adeguamento alla speranza di vita

Per quest'ultima è il requisito anagrafico a variare nel corso del tempo con periodicità. I valori in vigore attualmente sono stati introdotti nel 2016 e rimarranno tali fino al 2018. Dal 2019 l'aggiornamento avverrà con cadenza biennale. Il meccanismo prevede che il requisito aumenti, se necessario, in relazione alla variazione della speranza di vita degli italiani calcolata a 65 anni e riferita al triennio precedente. In caso di diminuzione dell'aspettativa, però, i requisiti non possono essere ridotti, ma rimangono invariati. È stato stabilito, inoltre, che in ogni caso nel 2021 per la vecchiaia saranno necessari almeno 67 anni (sempre che non cambi la normativa vigente).

Le ipotesi

Nel triennio 2013-2015 l'aumento è stato di tre mesi, nel periodo 2016-2018 è stato di

L'Ape sarà condizionato dai nuovi requisiti anagrafici 2019-2020
Nel 2021 uscita a 67 anni

quattro mesi. In base allo scenario demografico del 2011, per il biennio 2019-2020 era stata ipotizzato un ulteriore ritocco pari a quattro mesi, arrivando così al minimo di 66 anni e 11 mesi per andare in pensione di vecchiaia. Requisito che sarà uguale per tutti, uomini e donne a prescindere dal settore di occupazione, pubblico o privato.

Tuttavia, alla luce dell'effettivo andamento delle condizioni demografiche, la Ragioneria generale dello Stato, che ogni anno redige un rapporto sulla previdenza, ha adeguato tale previsione. Fino al 2015 si è ipotizzato che l'aumento per il biennio 2019-2020 potesse essere addirittura di cinque mesi, portando il requisito a 67 anni. Tale valore era stato recepito anche dall'Inps con il messaggio 2535/2015.

Tuttavia, nel rapporto pubblicato nel 2016, la Ragioneria generale ha preso atto dell'inversione di tendenza registrata dall'Istat, in base alla quale nel 2015 la speranza di vita è diminuita. A fronte di ciò, è stato elaborato un ulteriore scenario in cui i requisiti per la pensione non subiscono alcun aumento.

Dunque, in base alle proiezioni effettuate finora, ci sono tre ipotesi riguardo all'età minima per accedere alla pensione di vecchiaia nel biennio 2019-2020:


- 66 anni e sette mesi, come ora
- 66 anni e 11 mesi, con un incremento di quat-

Durata variabile

Gli esempi illustrano come cambia la durata massima effettiva dell'Ape (che non può superare 3 anni e 7 mesi) in base a quale sarà il requisito anagrafico richiesto nel 2019-2020 per ottenere la pensione di vecchiaia. La "prima decorrenza teorica Ape" si ottiene sottraendo 3 anni e 7 mesi al requisito anagrafico. La "prima decorrenza utile Ape" tiene conto del fatto che non potrà essere chiesta prima di maggio 2017. Il numero di mesi di anticipo massimo è la differenza tra il requisito anagrafico e la prima decorrenza utile

- Prima decorrenza teorica Ape
- Prima decorrenza utile Ape
- Raggiungimento requisito anagrafico

Lavoratore che ha compiuto 63 anni nel mese di:



Fonte: elaborazione Sole 24 Ore

tro mesi

■ 67 anni, con un incremento di cinque mesi

La Ragioneria non esclude nemmeno che il valore definitivo dell'aumento possa essere intermedio tra zero e quattro. La certezza ci sarà entro la fine di quest'anno, quando sarà pubblicato il relativo decreto direttoriale del ministero dell'Economia.

Le conseguenze

Le norme che regolano il funzionamento dell'Ape stabiliscono che l'anticipo ha una durata massima di 43 mesi e può essere chiesto da chi ha almeno 63 anni di età e a cui mancano non più di 3 anni e sette mesi per accedere alla pensione di vecchiaia. Per il 2018 la somma di 63 più tre anni e sette mesi coincide con il requisito anagrafico, che sarà di 66 anni e sette mesi. Dal 2019 questa coincidenza potrebbe non esserci più e ciò inciderà sulla durata effettiva dell'anticipo chiesto dai lavoratori.

Per esempio, una persona che ha compiuto 63 anni a giugno 2015, dal prossimo mese di maggio potrebbe chiedere l'Ape. In base alla variazione della speranza di vita, potrebbe raggiungere il requisito anagrafico per la vecchiaia a gennaio, maggio o giugno del 2019. Di conseguenza la durata dell'Ape oscillerebbe tra un anno e otto mesi e due anni e un mese.

Conseguenze analoghe si possono prevedere per chi ha compiuto i 63 anni a giugno 2016 (si vedano gli esempi nella grafica), anche se l'Ape si allunga di un anno. Per chi raggiunge i 63 anni nei primi sei mesi di quest'anno, invece, l'incertezza del requisito anagrafico incide non tanto sulla durata dell'anticipo (che sarà quella massima), quanto sul mese in cui si potrà smettere di lavorare.

Poiché l'Ape, almeno nella versione volontaria e aziendale, comporta un costo a carico del beneficiario, e questo costo è proporzionale anche alla durata, la variazione del requisito anagrafico ha una sua rilevanza.

Ora, dato che non si sa ancora quale sarà il minimo richiesto per la pensione di vecchiaia nel 2019-2020, chi chiede l'Ape nel corso del 2017 potrebbe trovarsi applicate condizioni diverse da quelle che

LA SCADENZA

Il nuovo adeguamento dei requisiti alla speranza di vita deve essere ufficializzato entro quest'anno

saranno stabilite con il decreto direttoriale che deve essere pubblicato entro la fine dell'anno.

La legge di bilancio non stabilisce nulla al riguardo. Indicazioni utili potrebbero essere fornite con il previsto decreto del presidente del Consiglio dei ministri di regolamentazione dell'Ape.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I numeri

2018

Scadenza

L'anticipo pensionistico potrà essere chiesto tra il mese di maggio 2017 e dicembre 2018, ma la sperimentazione potrebbe essere prorogata. La decisione dovrebbe essere presa entro la fine dell'anno prossimo sulla base dei risultati riscontrati nel primo periodo di applicazione

4,6%

Costo

Nella sua versione volontaria e aziendale l'Ape ha un costo a carico del lavoratore (ed eventualmente dell'impresa) che varia in relazione alla durata dello stesso e del rapporto tra il suo importo e quello della pensione di partenza. Secondo le simulazioni effettuate dal governo, se l'anticipo è pari all'85% della pensione, il costo è di circa il 4,6% annuo. Tale valore deve essere inteso come il rapporto tra l'importo della rata di restituzione del prestito e l'importo netto della pensione di partenza

43 mesi

Durata massima

Anche se la sperimentazione si concluderà nel 2018, gli effetti si protrarranno oltre, in quanto la durata massima dell'anticipo è di 3 anni e 7 mesi, consentendo così di arrivare fino al 2021

La pensione di vecchiaia e l'Ape

Va individuato il punto di equilibrio costi/benefici

di **Claudio Pinna**

Anche in base alle elaborazioni effettuate dal governo risulta evidente come l'anticipo pensionistico (Ape) possa effettivamente rappresentare una soluzione adeguata rispetto ai requisiti severi introdotti dalla riforma Monti-Fornero quando è lo Stato che interviene direttamente nel sostenere il costo dell'anticipo (Ape sociale) o quando è l'azienda che opera una ristrutturazione, partecipando in maniera diretta al finanziamento dello strumento (Ape aziendale). In situazioni del genere, infatti, i redditi netti erogati a favore dei lavoratori paiono seguire una evoluzione ragionevole.

Quando i contributi esterni non sono presenti, la situazione si rende un po' più difficile. Tutte le considerazioni appaiono ancora preliminari, perché diversi elementi debbono ancora essere chiariti e dovranno essere disciplinati da un decreto del presidente del Consiglio dei ministri.

Un punto cruciale, però, è rappresentato dalla percentuale di Ape che il lavoratore potrà richiedere. Al momento dell'accesso all'anticipo, infatti, si procederà al calcolo della pensione teorica maturata, al lordo e al netto dell'imposizione fiscale. Il lavoratore potrà scegliere di ri-

L'importo provvisorio può ridurre in misura consistente il valore dell'assegno definitivo nei 20 anni successivi

cevere l'Ape pari a una certa percentuale della pensione netta, compresa all'interno di un determinato intervallo. L'entità dell'intervallo non risulta ancora del tutto nota e sarà definita dalle future disposizioni applicative. Finora fonti governative hanno ipotizzato che a fronte dell'anticipo di un anno l'Ape non possa superare il 95% della pensione, per due anni si passa al 90%, per tre anni si scende all'85 per cento.

Equilibrio tra anticipo e pensione

In ogni caso, l'impressione è che se l'Ape viene richiesto troppo in anticipo il lavoratore, per non essere poi gravato da una rata eccessivamente consistente, potrebbe essere portato a propendere per una percentuale non troppo elevata. Con una iniziale decisa riduzione del reddito netto disponibile. Se fosse richiesto un Ape maggiore, rispetto a quanto percepito prima della cessazione dal servizio, si verificerebbe una riduzione del reddito netto meno consistente, ma al momento del pensionamento l'impatto sulla prestazione netta finale risulterebbe essere più elevato.

La pensione Inps, infatti, sarebbe gravata dalla presenza di una rata di rimborso

del prestito decisamente significativa.

Valutare caso per caso

Anche per l'anticipo pensionistico, quindi, la decisione finale, così come ormai in molte delle situazioni connesse con il nostro sistema previdenziale, dovrà essere valutata su basi prettamente individuali.

In generale, però, la presumibile evoluzione dei redditi netti percepiti lascia pensare come difficilmente un flusso partico-

larmente consistente di lavoratori possa decidere di accedere allo strumento. A meno che non si sia maturata una prestazione adeguata nell'ambito dei fondi pensione che possa essere trasformata in Rita (la rendita integrativa transitoria anticipata, si veda a pagina 31) da utilizzare per ridurre il ricorso al prestito erogato dall'istituto di credito e la cui rata di rimborso erode l'importo dell'assegno previdenziale per venti anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rapporto tra l'importo dell'Ape volontario e la pensione al netto della rata del prestito

Pensionamento di vecchiaia all'età di 66 anni e 7 mesi. La pensione lorda teorica maturata all'accesso dell'Ape è stata calcolata sulla base del montante contributivo maturato alla data di accesso, ma utilizzando il coefficiente di conversione previsto all'età del pensionamento finale. La pensione definitiva è stata individuata sulla base del medesimo montante maturato alla cessazione dal servizio, rivalutato per gli anni di anticipazione della prestazione e convertito in pensione adottando il coefficiente stabilito all'età del pensionamento. Il tasso annuo di interesse è stato ipotizzato al 2,5% annuo. Il premio della copertura di premorienza è stato assunto pari al 29% delle prestazioni anticipate. **Importi annui e in euro 2016**

Retribuzione annua lorda percepita nell'anno immediatamente precedente il pensionamento di vecchiaia pari a 75.000euro

Anni di anticipo e quota di Ape	Retribuzione netta*	Pensione lorda teorica**	Pensione netta teorica***	Ape netta	Rata restituzione prestito	Pensione netta****	Variazione % rispetto all'Ape
1	41.675	48.882	32.713	Ape al 90%	2.445	30.548	4%
				Ape al 75%	2.038	30.917	26%
				Ape al 60%	1.630	31.286	59%
2	40.276	46.261	31.248	Ape al 90%	4.730	27.048	-4%
				Ape al 75%	3.941	27.762	18%
				Ape al 60%	3.153	28.475	52%
3	38.931	43.751	29.846	Ape al 90%	6.861	23.735	-12%
				Ape al 75%	5.718	24.770	11%
				Ape al 60%	4.574	25.805	44%

Retribuzione annua lorda percepita nell'anno immediatamente precedente il pensionamento di vecchiaia pari a 30.000euro

Anni di anticipo e quota di Ape	Retribuzione netta*	Pensione lorda teorica**	Pensione netta teorica***	Ape netta	Rata restituzione prestito	Pensione netta****	Variazione % rispetto all'Ape
1	20.379	22.714	17.513	Ape al 90%	1.309	16.354	4%
				Ape al 75%	1.091	16.551	26%
				Ape al 60%	873	16.748	59%
2	20.076	21.810	16.908	Ape al 90%	2.559	14.635	-4%
				Ape al 75%	2.133	15.020	18%
				Ape al 60%	1.706	15.407	52%
3	19.778	20.926	16.317	Ape al 90%	3.751	12.975	-12%
				Ape al 75%	3.126	13.541	11%
				Ape al 60%	2.501	14.106	44%

(*) Nell'anno precedente l'Ape; (**) pensione teorica maturata all'accesso all'Ape; (***) all'accesso all'Ape; (****) al netto della rata di restituzione del prestito e delle imposte
Fonte: elab. Aon Hewitt Retirement Investment Consulting

La pensione di vecchiaia e l'Ape

Lo Stato paga l'anticipo per i lavoratori in difficoltà

di **Fabio Venanzi**

Oltre all'anticipo pensionistico su base volontaria, la legge di bilancio 2017 ha previsto l'applicazione dell'Ape anche in situazioni ritenute meritevoli di tutela al fine di agevolare la transizione verso il pensionamento. Fermo restando il compimento dei 63 anni di età, l'Ape sociale consiste nell'erogazione di una indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia nei confronti dei lavoratori del settore privato e pubblico. Pertanto la prestazione è accessibile agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata dell'Inps.

Chi vi può accedere

L'Ape sociale è previsto per coloro che si trovano in uno stato di disoccupazione a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale. Devono aver concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi

Necessari 30 o 36 anni di contributi
Beneficiari: disoccupati, persone con lavori faticosi o che curano familiari

e devono possedere un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.

Un'altra categoria di lavoratori tutelati sono quelli che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità – accertata in base alla legge 104/1992 – purché siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.

Lo stesso requisito contributivo è richiesto a quelle persone che hanno subito una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento.

Il requisito contributivo minimo sale a 36 anni per i lavoratori dipendenti che, al momento della decorrenza dell'indennità, sono impiegati da almeno sei anni in via continuativa in attività per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo. Si tratta di:

- ① operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
- ② conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- ③ conciatori di pelli e di pellicce;

- ④ conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- ⑤ conduttori di mezzi pesanti e camion;
- ⑥ personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
- ⑦ addetti all'assistenza di persone in condizioni di non autosufficienza;
- ⑧ insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido;
- ⑨ facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
- ⑩ personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- ⑪ operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Vincoli ed esclusioni

La concessione dell'indennità è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta a chi è già titolare di un trattamento pensionistico diretto. L'erogazione avviene per 12 mensilità all'anno ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione. Il valore massimo mensile – non rivalutabile – non può superare i 1.500 euro.

L'assegno è tassato ai fini Irpef al pari del reddito da lavoro dipendente ed è incompatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con l'assegno di disoccupazione (Asdi) nonché con l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale. L'Ape sociale viene meno in caso di raggiungimento dei requisiti previsti per il pensionamento anticipato (41 anni e dieci mesi per le donne, 42 anni e dieci mesi per gli uomini). È invece compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8mila euro annui e di redditi da lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui.

Tuttavia, si dovranno attendere i decreti attuativi per meglio comprendere come si potrà coniugare la concessione dell'indennità – previa cessazione dell'attività lavorativa – con la ripresa di una ulteriore

COMPATIBILITÀ

Durante il periodo di fruizione dell'assegno sarà possibile riprendere a lavorare con reddito limitato

attività da cui scaturiranno redditi inferiori ai limiti previsti.

Per i pubblici dipendenti e per il personale degli enti pubblici di ricerca, i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio/rapporto decorrono dal compimento dell'età prevista per l'accesso alla pensione di vecchiaia (66 anni e sette mesi). Da tale età decorrono i normali termini di dilazione pari – al momento – a 12 mesi. Pertanto la prestazione sarà riscossa non prima dei 67 anni e sette mesi.

Risorse e monitoraggio

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge 232/2016 (quindi entro il 2 marzo) dovrà essere emanato un Dpcm in cui dovranno essere determinate le modalità di attuazione delle disposizioni sull'Ape sociale che – attribuito a domanda – sarà riconosciuto nel limite di un plafond pari a 300 milioni di euro per il 2017.

Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte dovessero emergere degli scostamenti, anche in via prospettica, la decorrenza dell'indennità sarà differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti previsti dal Dpcm, nonché in base alla data di presentazione della domanda.

A differenza dell'Ape volontario, le banche e le assicurazioni non saranno coinvolte nel procedimento di concessione dell'indennità. Il decreto attuativo dovrà stabilire le procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio e la relativa documentazione da presentare a tali fini, le modalità attuative del monitoraggio, le comunicazioni che l'ente previdenziale dovrà fornire all'interessato in esito alla presentazione della domanda, nonché all'individuazione dei criteri di priorità non definiti dalla legge.

Secondo le stime del governo, la platea di lavoratori interessati all'Ape sociale dovrebbe essere di circa 35mila unità nel 2017 e 20mila unità nel 2018.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La pensione di vecchiaia e l'Ape

La partecipazione dell'azienda annulla il costo dell'Ape

di **Antonello Orlando**

L'Ape aziendale può essere definito come una variante dell'Ape volontario che consente di ridurre la penalizzazione a carico del lavoratore beneficiario dell'anticipo.

Il meccanismo di fondo, infatti, è lo stesso in entrambi i casi. I requisiti consistono in un'età anagrafica di almeno 63 anni, 20 anni di contributi e una distanza massima dalla pensione di vecchiaia non superiore a tre anni e sette mesi.

Il finanziamento, attivabile fino alla fine del 2018, che alimenta gli assegni percepiti durante il periodo di anticipo rispetto alla pensione, sarà poi recuperato con un piano di ammortamento della durata massima di 20 anni che si attiverà al momento della decorrenza della pensione di vecchiaia (a patto che non ne abbatta l'importo sotto la soglia di 1,4 volte il trattamento minimo, nella cui eventualità l'Ape non sarà accordato).

Le rate trattenute sulla pensione comprenderanno anche i costi finanziari, nonché quelli collegati all'assicurazione obbligatoria a rischio premorienza richiesta dalla norma.

Il datore di lavoro può versare contributi per far crescere il montante su cui si calcolerà la pensione

L'Ape volontario prevede l'esenzione fiscale delle quote mensili dell'anticipo (sarà la pensione a essere soggetta a tassazione ordinaria a norma dell'articolo 49 del decreto del presidente della Repubblica 917/1986, il testo unico delle imposte sui redditi) e un credito d'imposta annuale, corrisposto direttamente dall'Inps dall'erogazione dell'effettiva pensione, pari alla metà degli interessi sul prestito e del costo della polizza contro il rischio di premorienza.

I contributi aggiuntivi

Il peso della rata di restituzione del prestito può però essere compensato, in tutto o in parte. Infatti, l'Ape aziendale si presenta quale variante dell'Ape volontario e prevede come ulteriore passaggio un accordo individuale fra lavoratore e datore di lavoro, senza alcun coinvolgimento sindacale.

In forza di tale accordo, il datore di lavoro verserà una cifra liberamente determinata fra le parti che dovrà però essere pari almeno all'equivalente della contribuzione volontaria (nel 2016 fissata al 32,87% della retribuzione imponibile delle ultime 52 settimane) calcolata per tutta la durata dell'anticipo,

dunque a copertura di un periodo da un minimo di sei mesi a un massimo di tre anni e sette mesi.

Per stimare il costo minimo aziendale, quindi, ipotizziamo il caso di un dipendente con ultima retribuzione imponibile di 40mila euro annui che accede all'Ape aziendale a due anni dalla pensione di vecchiaia: in questo caso il datore di lavoro verserà un contributo minimo pari a poco più di 26mila euro.

Tale dote di contribuzione figurativa dovrà essere corrisposta all'Inps in un'unica soluzione entro la scadenza contributiva del mese di decorrenza dell'Ape (dunque entro la fine del mese successivo al primo anticipo). Nel caso in cui il datore di lavoro non rispetti tale scadenza sarà applicata la sanzione prevista per omissione contributiva (5,55% all'anno).

L'opzione dell'Ape aziendale è accessibile ai soli datori di lavoro privati che potranno versare direttamente la provvista contributiva o anche, per espressa previsione della norma, utilizzare il tramite degli enti di solidarietà, dei fondi di solidarietà bilaterali (inclusi quelli dei settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro), che in questo modo amplieranno l'elenco di prestazioni erogabili individuate nel settembre 2015 dal decreto legislativo 148.

La pensione cresce

L'aumento del montante contributivo sotto forma di dote accrescerà il reddito della futura pensione di vecchiaia in una misura minima garantita, uguale alla contribuzione persa a fronte dell'ipotizzabile esodo (manca ancora la previsione esatta delle modalità della risoluzione del rapporto di lavoro, da chiarire nella cornice del decreto del presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 2 marzo).

Visto che non è determinata una misura massima del contributo azienda-

LA PROCEDURA

La chance per l'esodo vale solo nel settore privato
Per la dote sufficiente un accordo stipulato tra le parti

le, secondo quanto disegnato dalle parti sociali con il Governo nell'accordo sottoscritto alla fine di settembre 2016, il datore di lavoro e il dipendente potranno arrivare a un punto di compensazione che permetta di aumentare la pensione lorda al punto da ammortizzare completamente la rata mensile del prestito. Il vantaggio per il lavoratore sarà oltretutto permanente poiché aumenta l'importo della pensione in maniera definitiva.

Nuova gestione degli esodi

Il datore di lavoro, finora impossibilitato a versare la contribuzione volontaria del lavoratore (autorizzabile dall'Istituto di previdenza solo dietro richiesta del dipendente), dovrebbe poter dedurre questa spesa dal proprio reddito d'impresa ai fini Ires, secondo quanto normalmente previsto dall'articolo 95 del testo unico delle imposte sui redditi.

L'adesione all'Ape aziendale determinerà la possibilità di sfruttare un mezzo di gestione dell'esodo dei dipendenti libero da qualunque requisito dimensionale e da qualunque negoziazione sindacale.

L'effetto della dote contributiva offerta dal datore di lavoro sarà di fornire un ammortizzatore concordato che non richieda il diretto intervento dello Stato, previsto solo per quei dipendenti destinatari dell'Ape sociale.

Rispetto alle tradizionali forme di politiche passive per il lavoro, l'anticipo pensionistico aziendale conferma il trend di "responsabilizzazione" economica dei datori di lavoro che intendono ridurre il proprio organico, ma - allo stesso tempo - rimodula e alleggerisce i costi eccessivi generati da strumenti come il pensionamento anticipato ("isopensione") introdotto dalla legge di riforma del mercato del lavoro, la numero 92/2012.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La pensione di vecchiaia e l'Ape

Fino a quattro anni di scivolo con pensione pagata dall'azienda

di **Antonello Orlando**

Dopo la riforma del sistema pensionistico di fine 2011, il mercato del lavoro italiano si è trovato a dovere gestire due urgenze. Da un lato, quella immediata dei lavoratori che avevano già aderito a forme di esodo basate su vecchi requisiti pensionistici; dall'altro, la difficoltà da parte delle aziende di utilizzare gli strumenti tradizionali di politiche passive del lavoro in parallelo a un ridimensionamento di fondi.

A seguito della riforma del mercato del lavoro del 2012 la durata massima della indennità di mobilità, per i lavoratori over 50 anni del mezzogiorno, è passata da 48 a 18 mesi massimi di durata, con un parziale aggiustamento fino ai 24 mesi grazie all'arrivo della Naspi dal 2015. La stessa riforma ha tentato di rilanciare una nuova idea di welfare, non più finanziato "a fondo perduto" dalle casse pubbliche, ma alimentato, quasi nella totalità, dai datori di lavoro.

L'isopensione

In questo quadro, all'articolo 4 della legge 92/2012 è prevista una particolare forma di esodo riservata ai datori di lavoro privati con più di 15 dipendenti. Tale procedura di

Il datore di lavoro si impegna a versare, al massimo per 4 anni, un assegno pari alla pensione maturata

esodo si radica in due tipologie alternative di accordo sindacale: uno basato sulle successive adesioni volontarie dei dipendenti, l'altro nelle più consuete forme del licenziamento collettivo (anche di dirigenti) della legge 223/1991, attivabile anche senza il consenso del dipendente in presenza di un requisito fondamentale. Infatti, i lavoratori che possono essere inclusi nell'esodo devono maturare i requisiti pensionistici (per la pensione di vecchiaia o anticipata) entro quattro anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La procedura e i costi

In seguito alla trasmissione dell'accordo e dei nominativi dei lavoratori esodabili, l'Inps provvede alla validazione e alla verifica dei singoli profili pensionistici e, successivamente, quantifica il costo dell'operazione. Infatti l'azienda, una volta cessato il rapporto di lavoro e per non più di 48 mesi, garantirà agli ex dipendenti non solo la contribuzione figurativa calcolata sulla media delle ultime quattro retribuzioni annue, ma li doterà anche di una prestazione (detta isopensione) pari al trattamento pensionistico maturato fino a quel momento, ed erogata materialmente dall'istituto di previdenza. Il datore di la-

voro verserà gli importi mensilmente all'istituto, sottoscrivendo una polizza fideiussoria pari al valore della provvista (al massimo quadriennale) maggiorato del 15 per cento. L'importo della fideiussione sarà integralmente aggredito dall'Inps nel caso di mancato pagamento della provvista da parte del datore di lavoro per oltre 180 giorni.

I benefici per i dipendenti

I dipendenti in regime di isopensione, cessati dal rapporto di lavoro, percepiranno un assegno mensile e vedranno accrescere la propria posizione contributiva; potranno poi intraprendere contestualmente nuove attività lavorative, sia subordinate sia autonome.

Finora questo strumento è stato utilizzato soprattutto da grandi realtà, per una ragione comprensibile: il notevole esborso complessivo (isopensione, contributi e fideiussione, oltre ai costi amministrativi di gestione della procedura).

La nuova alternativa

Forse nel tentativo di trovare una soluzione più agile e di costi contenuti, ha trovato posto nella legge di bilancio del 2017, l'anticipo pensionistico (Ape) aziendale, le cui caratteristiche sono descritte alle pagine 25 e 26.

Il confronto fra i due istituti rivela che l'Ape aziendale è una forma più snella di gestione dell'esodo, basata su un semplice patto fra le parti, senza necessità di accordo sindacale (al contrario dell'isopensione).

Inoltre, se il prepensionamento si rivela complesso da gestire, nonché legato a un onere prefissato, l'Ape aziendale risulta modellabile: ha solo una soglia minima, pari al 32,87% (al 2016) dell'imponibile contributivo delle ultime 52 settimane di lavoro per ogni anno di anticipo e permette al datore di lavoro di aumentare il montante contributivo e la relativa pensione nella misura concordata con il dipendente.

IL PUNTO

L'obiettivo è gestire gli esuberi in imprese oltre i 15 addetti con accordi individuali o procedure collettive

I vantaggi

L'isopensione è senza costi per il dipendente, copre fino a quattro anni di distanza sia dalla pensione di vecchiaia sia dall'anticipata ed è ormai strutturale nel nostro ordinamento. L'Ape è invece una misura sperimentale attivabile per il momento fino al 2018 incluso e ha un raggio d'azione di poco più ridotto (tre anni e sette mesi) in riferimento alla maturazione dei requisiti della sola pensione di vecchiaia.

L'incremento contributivo dell'Ape aziendale, insieme al credito d'imposta previsto sulle spese finanziarie e assicurative, potrà però abbattere notevolmente l'onere altrimenti tutto a carico del dipendente, secondo un modello di welfare partecipativo che sembra destinato a una platea diversa, di età più avanzata e forse anche più numerosa rispetto alla prestazione di esodo disegnata dalla riforma Fornero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il confronto

	Prepensionamento legge Fornero	Ape Aziendale
Dimensioni datore di lavoro	Oltre 15 dipendenti	Requisito non richiesto
Attivazione	Mediante accordo sindacale	Accordo fra dipendente e datore di lavoro
Massimo anticipo rispetto al pensionamento	48 mesi	43 mesi
Pensionamento anticipabile	Pensione di vecchiaia o anticipata	Pensione di vecchiaia
Costi sostenuti dal datore di lavoro nel periodo di anticipo	Isopensione + contribuzione figurativa + costi fideiussori	Contribuzione figurativa pari almeno alla contribuzione volontaria
Modulabilità della forma e dei costi di gestione dell'esodo	No	Sì
Periodicità dell'intervento	Annuale o mensile fino alla decorrenza della pensione	In unica soluzione

La pensione di vecchiaia e l'Ape

Il part time è agevolato senza tagli sull'assegno futuro

di **Antonello Orlando**

La legge di stabilità del 2016 (al comma 284 dell'articolo unico articolo) ha introdotto una particolare forma di lavoro a tempo parziale, che riprende alcune caratteristiche della staffetta generazionale collegata al contratto di solidarietà espansivo. I dipendenti di datori di lavoro privati (inclusi gli enti pubblici economici) possono trasformare il proprio rapporto da full time in part time riducendo l'orario di lavoro dal 40 al 60% con nuovi benefici economici e contributivi a condizione che abbiano 20 anni di contributie accedano alla pensione di vecchiaia entro fine 2018.

I benefici consistono anzitutto in una somma mensile, erogata dal datore di lavoro insieme con la normale retribuzione corrispondente alle ore lavorate, completamente esente dal punto di vista fiscale e contributivo. Questa "integrazione" sarà pari alla contribuzione ai fini pensionistici risparmiata dal datore di lavoro per effetto della riduzione oraria (pari a circa il 23,81% della retribuzione delle ore non più lavorate); questo elemento retributivo esente da imposizione funge da ammortizzatore auto-finanziato dal datore di lavoro contro l'abbassamento del netto causato dal part time. Il secondo beneficio, di natura pensionistica, è invece alimentato (nei limiti delle risorse accantonate a tale scopo fino al 2018) dalla fi-

Ai dipendenti del settore privato quota di stipendio esentasse e accredito figurativo per le ore non lavorate

nanza pubblica: il dipendente in part time agevolato riceverà l'accredito figurativo della contribuzione relativa alle ore non lavorate.

Questo beneficio salvaguarderà la quota contributiva del futuro assegno pensionistico, così come nei contratti di solidarietà espansiva sono tutelate le quote retributive della pensione di chi ha aderito a questa opzione. Infatti, per effetto dell'applicazione dell'articolo 41, comma 6 del testo di riordino degli ammortizzatori sociali (Dlgs 148/2015) la futura pensione, limitatamente alla sua parte retributiva, sarà oggetto di un doppio calcolo che neutralizzerà i periodi di part-time agevolato se meno favorevoli per l'assicurato.

Questa soluzione si può applicare in aziende di qualunque dimensione e non necessita di alcun accordo sindacale. Rispetto alla staffetta generazionale della solidarietà espansiva, il part time agevolato sembra riproporre la stessa soluzione di riduzione del carico lavorativo per quei dipendenti che attendono i requisiti della pensione di vecchiaia (fino a 66 anni e 7 mesi di età), senza però costringerle il datore di lavoro a prevenire nuove assunzioni. Le poche centinaia di adesioni registrate finora si spiegano, da un lato, per il fatto che lo strumento è utilizzabile solo per arrivare alla pensione di vecchiaia e, dall'altro, perché la procedura per attivarlo (pur priva di fasi sindacali) risulta macchinosa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La pensione di vecchiaia e l'Ape

Con la solidarietà possibile andare prima in pensione

di Antonello Orlando

Nel tentativo di difendere il tasso di occupazione, il decreto legge 726 del 1984 aveva introdotto, insieme con il più fortunato contratto di solidarietà difensivo, uno strumento gemello che si sarebbe rivelato di minore successo. La cosiddetta solidarietà espansiva abbina alla riduzione dell'orario di lavoro di alcuni l'assunzione incentivata di dipendenti.

Il Dlgs 148/2015, all'articolo 41, ripropone il contratto di solidarietà espansiva, prevedendo un accordo collettivo aziendale e riservando un cospicuo incentivo per i datori di lavoro che, riducendo in modo stabile l'orario di lavoro di alcuni dipendenti, mantengono il livello occupazionale assumendo altrettanti lavoratori nel rispetto dell'equilibrio fra lavoro femminile e maschile.

Ricalcando una norma ormai datata (legge 662/1996, commi 185 e seguenti dell'articolo 1), il contratto di solidarietà espansiva offre una cosiddetta staffetta generazionale: i lavoratori che vi aderiranno entro un anno dalla stipula del contratto di solidarietà potranno, infatti, acquisire anticipatamente il trattamento pensionistico a condizione che abbiano già 20 anni di contributi e siano distanti non più di 24 mesi dal pensionamento di vecchiaia. La pensione è subordinata a una pre-

Consentito un part time abbinato con l'assegno di vecchiaia conseguibile con un anticipo fino a due anni

stazione part time con una riduzione dovrà riguardare almeno il 50% dell'originario orario di lavoro; l'operazione dovrà determinare aumenti occupazionali. Pensione e redditi da lavoro saranno cumulabili con un limite: per chi aderisce al contratto di solidarietà espansiva, solo nei 24 mesi di anticipo pensionistico, la somma della pensione e della retribuzione non potrà superare la retribuzione corrispondente al pieno orario lavorativo. Alla decorrenza della pensione di vecchiaia il divieto di cumulo sarà definitivamente sciolto, lasciando al pensionato la possibilità di intraprendere attività lavorative senza vedersi ridurre l'assegno pensionistico maturato.

Limitatamente al periodo di "staffetta generazionale", l'Inps liquiderà la pensione di vecchiaia secondo un doppio calcolo. Infatti, al momento della erogazione della pensione chi avrà aderito al "contratto espansivo" con anticipo pensionistico non verrà danneggiato nelle quote di pensione calcolate con metodo retributivo: gli anni di riduzione oraria (causata dal contratto di solidarietà) saranno automaticamente neutralizzati se abbasseranno la media delle retribuzioni utilizzata per determinare le quote retributive (A e B) della pensione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La rendita integrativa temporanea

La Rita anticipa il ritiro senza prestito da restituire

di Claudio Pinna

Per l'accesso al pensionamento anticipato, la Rita (la rendita integrativa temporanea anticipata erogata dai fondi pensione aziendali o contrattuali) appare la soluzione forse più vantaggiosa per un lavoratore. Infatti, con il pensionamento anticipato tramite Rita non c'è necessità di richiedere il prestito come avviene con l'Ape (l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica), di attivare la copertura in caso di premorienza. Infine, non c'è riduzione della prestazione finale maturata nell'ambito dell'Inps.

I requisiti

Le nuove disposizioni stabiliscono infatti che in forma sperimentale, così come previsto per l'Ape, dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, i lavoratori possano ricevere dal fondo pensione di appartenenza, esclusi quelli del tipo a prestazione definita, l'erogazione di una rendita temporanea decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al raggiungimento dei requisiti per l'accesso alle prestazioni dell'Inps. La Rita può essere erogata nei confronti dei lavoratori che abbiano maturato gli stessi requisiti richiesti per l'Ape (e cioè tutti coloro che abbiano almeno 63 anni di età, almeno 20 anni di anzianità contributiva presso l'Inps e che

I requisiti sono gli stessi dell'Ape volontario I contributi versati al secondo pilastro coprono l'anticipo

maturino il diritto alla pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi). Il possesso dei requisiti, in modo simile a quanto stabilito per l'Ape, dovrà risultare certificato direttamente dall'Inps.

La prestazione risulterà pari all'erogazione frazionata del montante accumulato richiesto che potrà essere riscosso dal lavoratore in tutto o in parte a seconda delle decisioni prese. La tassazione della Rita seguirà nella sostanza la normale imposizione fiscale, peraltro vantaggiosa, stabilita per tutte le prestazioni erogate dai fondi pensione al pensionamento e correlata alla lunghezza del periodo di iscrizione, con un massimo del 15% sino a 15 anni di adesione, successivamente ridotta di uno 0,3% all'anno, fino a un minimo del 9% dal trentacinquesimo anno di iscrizione in poi.

Alla Rita potranno accedere anche i dipendenti pubblici che però riceveranno le indennità di fine rapporto previste (Tfr e Tfs) non alla cessazione dal servizio ma nel momento in cui ne avrebbero maturato il diritto alla corresponsione sulla base dell'attuale normativa.

Il calcolo di convenienza

Quanto devono risparmiare i lavoratori per ricevere dal fondo pensione un assegno

anticipato adeguato? Ipotizziamo il versamento di un contributo complessivo pari al 10% della retribuzione annua percepita. Un importo che può risultare ragionevole considerando un 7% circa corrispondente all'accantonamento annuo del trattamento di fine rapporto e il restante proveniente dai contributi versati dall'azienda e dal dipendente stesso. Ipotizziamo un lavoratore che possa pensionarsi all'età di 67 anni e 7 mesi così come attualmente stabilito per il trattamento di vecchiaia. Ipotizziamo anche che il lavoratore percepisca nell'ultimo anno di servizio una retribuzione annua lorda di 30mila euro, dopo un incremento retributivo annuo pari all'uno per cento in termini reali.

Il rapporto contributi/prestazioni

Nelle proiezioni effettuate è stato stimato l'anno in cui il lavoratore avrebbe dovuto iscriversi a un fondo pensione per poter anticipare il pensionamento di uno, due o tre anni ricevendo dalla forma pensionistica complementare una Rita pari alla retribuzione annua netta percepita nell'ultimo anno di servizio. I risultati sono contenuti nella tabella pubblicata sotto. In sintesi bastano otto anni di iscrizione al fondo pensione per finanziarsi un anno di anticipo pensionistico. In sostanza il lavoratore avrebbe dovuto

COSTI-BENEFICI

Per avere un anno di rendita uguale alla paga servono 6-8 anni di iscrizione a un fondo

isciversi a 58 anni per poter maturare, nell'ambito della forma pensionistica complementare un montante contributivo che, convertito in rendita, determini una Rita pari alla retribuzione annua netta percepita nel corso dell'anno immediatamente precedente il pensionamento. Il medesimo lavoratore avrebbe invece dovuto iscriversi a 49 anni per poter anticipare il pensionamento di due anni. E a 42 anni per poter anticipare il pensionamento di tre.

Le stesse proiezioni ripetute per un lavoratore con caratteristiche simili ma che nell'ultimo anno di servizio ha percepito una retribuzione annua lorda pari a 75mila euro evidenziano risultati simili. I periodi di iscrizione al fondo pensione necessari si riducono per la maggiore tassazione marginale prevista al crescere dei redditi (che viceversa risulta essere fissa per i fondi pensione).

In tutti i casi, i periodi di iscrizione necessari per finanziare le relative prestazioni non risultano essere trascurabili. Anche perché l'obiettivo del fondo pensione non dovrebbe essere esclusivamente quello di anticipare il pensionamento, bensì anche quello di integrare le prestazioni erogate dall'Inps. Solo attraverso un'iscrizione al fondo pensione coincidente con tutta la vita lavorativa sarà possibile finanziare il tutto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il contributo della Rita

Quando iscriversi ad un fondo pensione per anticipare il pensionamento con una Rita pari all'ultima retribuzione netta percepita. Ipotesi: pensionamento di vecchiaia: 66 anni e 7 mesi; contribuzione al 10% della retribuzione annua lorda percepita (7% di Tfr più ulteriore contributo); tasso annuo di incremento retributivo all'1% in termini reali; tasso annuo di rendimento del fondo pensione al 2% in termini reali

Ultima retribuzione annua lorda (€)	Anni di anticipo con la Rita	Età di iscrizione al fondo pensione	Anni di contribuzione al fondo pensione	Montante maturato alla cessazione dal servizio (€)	Rita annua netta (€)
30.000	1	58	8	24.456	21.012
	2	49	16	49.602	21.588
	3	42	22	68.761	20.434
75.000	1	60	6	45.582	39.062
	2	52	13	99.850	43.167
	3	45	19	147.122	43.215

Fonte: Elaborazioni Aon Hewitt Retirement & Investment Consulting

LE NUOVE PENSIONI

2

Le pensioni
anticipate

Le pensioni anticipate

Senza più penalità l'anticipata con 41/42 anni e 10 mesi

di Fabio Venanzi

La riforma Monti-Fornero (legge 201/2011) ha introdotto requisiti più severi per l'accesso alla pensione in via anticipata rispetto alla vecchiaia. In pratica, la pensione di anzianità che si conseguiva fino al 31 dicembre 2011 con quota 96 in presenza di almeno 60 anni di età e 35 anni di contributi, oltre ai resti utili a perfezionare la quota, fu scardinata nottetempo dal sistema pensionistico introducendo la pensione anticipata con elevate anzianità contributive.

Per il 2016-2018 i requisiti sono 41 anni e dieci mesi per le lavoratrici e 42 anni e dieci mesi per i lavoratori indipendentemente dal settore di attività (pubblico o privato). Al raggiungimento di tali contribuzioni è comunque legata un'ulteriore condizione: i lavoratori - eccettuati gli iscritti ai fondi esclusivi (ex Inpdap, ex Ipost, ex Fs) dell'assicurazione generale obbligatoria - devono poter vantare almeno 35 anni di contribuzione senza considerare quella figurativa derivante da periodi di disoccupazione e malattia. In caso contrario, occorrerà proseguire l'attività lavorativa al fine di perfezionare tali ulteriori requisiti.

Dal 2018 eliminate le penalità

La legge 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) ha definitivamente superato le penalità - a de-

Cancellato il taglio dell'assegno per chi raggiunge il requisito contributivo prima di compiere 62 anni

correre dal 2018 - che avrebbe trovato applicazione nel caso in cui il pensionamento anticipato avvenisse con età inferiori a 62 anni. Le penalità erano pari all'1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62, elevate al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto ai 60 anni. In realtà già la legge di stabilità per il 2016 aveva sospeso tali penalità fino al 31 dicembre 2017. Oggi si può affermare che le penalità non troveranno più applicazione.

I requisiti contributivi devono essere interamente posseduti. Nel caso della gestione privata dell'Inps occorre vantare almeno 2.175 settimane per le lavoratrici (2.227 per gli uomini). Nel caso delle gestioni esclusive - come la gestione dipendenti pubblici - il requisito deve essere interamente posseduto senza poter operare alcuna sorta di arrotondamento, quindi - ad esempio per le donne - 41 anni, nove mesi e 29 giorni non soddisfano i 41 anni e dieci mesi di contributi richiesti.

Accesso con il cumulo contributivo

Dal 1° gennaio 2017 è possibile accedere alla pensione anticipata anche facendo ricorso al nuovo cumulo contributivo, fermo restando che - per i pubblici dipendenti - i termini di pagamento del trattamento di fine servizio/rapporto - decorrono dalla data in cui risultano soddisfatti i requisiti anagrafici per la pensio-

ne di vecchiaia e non conta la data di risoluzione del rapporto di lavoro. In altri termini, la prestazione previdenziale (buonuscita) potrà essere pagata anche a distanza di molti anni rispetto alla data di accesso al pensionamento.

Oggi la pensione di anzianità con quota 96 è stata superata per la generalità dei lavoratori, ma continua ad essere applicata nei confronti di determinate categorie di prestatori: ad esempio, gli autisti di mezzi con almeno nove posti compreso il conducente; coloro che svolgono lavori in turni notturni e altre categorie di lavoratori addetti ad attività particolarmente faticose e pesanti.

Classe 1952

Inoltre, esclusivamente per i lavoratori del settore privato, la riforma del 2011 aveva previsto una deroga al fine di mitigare gli effetti particolarmente negativi nei confronti di quei lavoratori che avrebbero perfezionato i requisiti per la pensione di anzianità nel corso del 2012. Pertanto i lavoratori che entro il 31 dicembre 2012 potevano vantare 60 anni di età, 35 anni di contributi e quota 96, possono conseguire – ancora oggi – la pensione anticipata al compimento di una età anagrafica non inferiore a 64 anni. Tale requisito risente degli adeguamenti legati alla speranza di vita, pertanto nel 2016 e nel 2017 sono richiesti 64 anni e sette mesi.

Per le lavoratrici, invece, è stato previsto l'accesso alla pensione di vecchiaia – sempre con 64 anni oltre la speranza di vita – a condizione che entro il 2012 perfezionassero 20 anni di contribuzione con una età anagrafica non inferiore a 60 anni. Pertanto entro il 31 luglio 2017 tale deroga andrà a spirare poiché tutti coloro che soddisfavano i requisiti, raggiungeranno i 64 anni e sette mesi di età.

Tuttavia la posizione dell'Inps, fin dal principio, era stata quella di ritenere che le deroghe operassero a condizione che gli interessati – alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 201/2011 (28 dicembre 2011) – fossero lavoratori dipendenti del settore privato, a prescindere dalla gestione a carico della quale era liquidato il trattamento pensionistico. Ai fini dell'identificazione dei soggetti ai

L'ECCEZIONE

La pensione di anzianità con quota 96 continua a essere applicata per lavori considerati usuranti

quali erano applicabili tali deroghe rilevava esclusivamente la natura giuridica privata del rapporto di lavoro. Successivamente aveva avuto modo di precisare che tali disposizioni non trovavano applicazione nei confronti degli iscritti alle casse gestite dalla gestione dipendenti pubblici. Da tale interpretazione rimanevano esclusi anche coloro che – alla data del 28 dicembre 2011 – avevano perso il posto di lavoro, non risultando di fatto occupati.

A distanza di quattro anni, con la circolare 196/2016, l'Inps ha avuto modo di rivedere la posizione, prevedendo che la deroga possa essere applicata anche nei confronti di coloro che al 28 dicembre 2011 non fossero lavoratori dipendenti del settore privato, purché fossero comunque in possesso al 31 dicembre 2012 del requisito anagrafico e dell'anzianità contributiva richiesta dalla norma maturata in qualità di dipendenti del settore privato.

Calcolo con il misto fino al 2020

Il prolungamento dell'attività lavorativa, per effetto delle elevate contribuzioni richieste, comporta una ulteriore estensione di trattamenti pensionistici retributivi (con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995) a cui si sommano le quote contributive dal 1° gennaio 2012.

In continuità di iscrizione, fino a tutto il 2020 (con un effetto seppur ridotto negli anni successivi) i trattamenti pensionistici continueranno ad essere calcolati con il cosiddetto sistema misto 2012 (ex retributivo). Il doppio calcolo previsto dalla legge di stabilità 2015 è stato inoltre "interpretato" dall'Inps e dal ministero del Lavoro in favore dei pensionati. In altri termini, la somma della quota contributiva (dal 2012) a una pensione retributiva (calcolata con riferimento alle anzianità e aliquote contributive maturate al 31 dicembre 2011) comporta una prestazione particolarmente generosa rispetto a quella che sarebbe stata calcolata con le regole effettivamente vigenti al 31 dicembre 2011, dove le anzianità contributive eccedenti i 40 anni non producevano alcun incremento dei trattamenti pensionistici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I requisiti per la pensione anticipata

Anni di contributi necessari per accedere alla pensione anticipata, indipendentemente dall'età. I requisiti sono quelli riferiti al decreto legge 201/2011 e sono soggetti all'adeguamento periodico sulla base della variazione della speranza di vita. Il prossimo adeguamento scatterà nel 2019 e sarà deciso entro il 2017.

Il valore potrebbe essere differente rispetto ai +4 mesi previsti nel 2011 e riportati in questa tabella

Anno	Uomini	Donne	Anno	Uomini	Donne
2016	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	2033	44 anni e 8 mesi	43 anni e 8 mesi
2017	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	2034	44 anni e 8 mesi	43 anni e 8 mesi
2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	2035	44 anni e 10 mesi	43 anni e 10 mesi
2019	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi	2036	44 anni e 10 mesi	43 anni e 10 mesi
2020	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi	2037	45 anni	44 anni
2021	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi	2038	45 anni	44 anni
2022	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi	2039	45 anni e 2 mesi	44 anni e 2 mesi
2023	43 anni e 8 mesi	42 anni e 8 mesi	2040	45 anni e 2 mesi	44 anni e 2 mesi
2024	43 anni e 8 mesi	42 anni e 8 mesi	2041	45 anni e 4 mesi	44 anni e 4 mesi
2025	43 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi	2042	45 anni e 4 mesi	44 anni e 4 mesi
2026	43 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi	2043	45 anni e 6 mesi	44 anni e 6 mesi
2027	44 anni e 2 mesi	43 anni e 2 mesi	2044	45 anni e 6 mesi	44 anni e 6 mesi
2028	44 anni e 2 mesi	43 anni e 2 mesi	2045	45 anni e 8 mesi	44 anni e 8 mesi
2029	44 anni e 4 mesi	43 anni e 4 mesi	2046	45 anni e 8 mesi	44 anni e 8 mesi
2030	44 anni e 4 mesi	43 anni e 4 mesi	2047	45 anni e 10 mesi	44 anni e 10 mesi
2031	44 anni e 6 mesi	43 anni e 6 mesi	2048	45 anni e 10 mesi	44 anni e 10 mesi
2032	44 anni e 6 mesi	43 anni e 6 mesi	2049	46 anni	45 anni
			2050	46 anni	45 anni

Le pensioni anticipate

L'anticipata contributiva richiede un assegno «consono»

di Fabio Venanzi

La riforma pensionistica del 2011 ha introdotto la pensione anticipata contributiva riservata a coloro che possono vantare contributi solo dal 1996. Per il triennio 2016-2018 sono richiesti 63 anni e sette mesi di età (il requisito risente degli adeguamenti alla speranza di vita) e almeno 20 anni di contribuzione effettiva. Tuttavia l'accesso è subordinato al fatto che il primo importo della pensione non risulti inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale. Per il 2017 il valore soglia è di 1.254,60 euro. In difetto del requisito minimo di importo, l'interessato dovrà proseguire l'attività lavorativa fino al raggiungimento del valore o fino al perfezionamento del requisito generale previsto per la pensione di vecchiaia.

Ai fini del computo dei 20 anni di contributi effettivi occorre considerare solo la contribuzione obbligatoria, volontaria e da riscatto. Rimane esclusa quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo come quella relativa al servizio militare o agli eventi di maternità obbligatoria verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro o derivante da periodi di disoccupazione. In pratica tale prestazione consente, al verificarsi delle condizioni sopra riportate, di accedere alla pensione in via anticipata rispetto alla vecchiaia con requisiti ordinari (di norma 66 anni e sette mesi): il requisito anagrafico è ridotto di tre anni e consente

Trattamento di almeno 1.254,60 euro mensili altrimenti occorre continuare il lavoro fino a conseguire la vecchiaia

l'accesso alla rendita con almeno tre anni e un'adeguamento alla speranza di vita in meno.

Tuttavia il lavoratore deve "accettare" una pensione integralmente contributiva. Infatti, una eventuale valorizzazione di un periodo antecedente al 1996, come ad esempio il riscatto della laurea, farebbe mutare il sistema di calcolo da contributivo a misto. Ciò comporterebbe un assegno più ricco, ma l'impossibilità di accedere alla pensione anticipata contributiva. Pertanto la scelta – che verosimilmente può riguardare i nati entro il 1976 e con una carriera di studi regolare (1977 se hanno effettuato l'anticipo per l'ingresso alle scuole elementari) sempre che non abbiano svolto prestazioni lavorative entro il 31 dicembre 1995, dovrà essere ponderata con attenzione. Infatti non necessariamente il riscatto dell'intero percorso di studi comporta l'accesso alla pensione in via anticipata con requisiti ordinari (41/42 anni e 10 mesi). In altri termini si può verificare che – prescindendo dal riscatto – l'interessato debba comunque raggiungere la pensione di vecchiaia poiché quella anticipata risulterebbe comunque successiva all'altra prestazione (sia considerando il riscatto, sia senza). Ciò è ancora più evidente e ovvio nei casi in cui una stabilità di impiego o di costanza contributiva abbia avuto inizio dopo i 24 anni di età (venticinque per le donne).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le pensioni anticipate

Donne, riapre l'opzione per il metodo contributivo

di Aldo Forte

Le donne nate nell'ultimo trimestre del 1958 e del 1957, e rispettivamente dipendenti o autonome, possono esercitare la facoltà dell'opzione donna.

Infatti la legge di bilancio 2017 ha esteso la possibilità di tale pensionamento alle donne che, per effetto dell'adeguamento alla variazione della speranza di vita, non hanno raggiunto il requisito dell'età di 57 anni e tre mesi o 58 anni e tre mesi (se lavoratrici autonome), entro la fine del 31 dicembre 2015.

Rimangono invariate le caratteristiche principali di questa modalità di pensionamento introdotta dalla legge 243/2004, prima tra tutte il calcolo dell'assegno con il sistema contributivo che è meno vantaggioso di quello misto a cui avrebbero diritto le lavoratrici perché hanno iniziato a versare i contributi prima del 1996. Nonostante ciò, l'opzione è stata sempre più utilizzata nel corso degli anni, con l'incremento dei requisiti per la pensione anticipata e di vecchiaia.

Inoltre le lavoratrici sono soggette alle regole concernenti gli incrementi della speranza di vita per quanto riguarda l'accesso alla pensione, che dal 2016 ha comportato un aumento di quattro mesi. Di conseguenza la possibilità di accesso an-

Facoltà concessa a quante nel 2015 sono rimaste tagliate fuori per i tre mesi della speranza di vita

ticipato sulla base del regime sperimentale è riconosciuta alle donne che hanno maturato 35 anni di anzianità entro il 31 dicembre 2015 e al compimento dei 57 anni e sette mesi d'età se dipendenti o 58 anni e sette mesi d'età se autonome. Essendo ormai arrivati nel 2017, il requisito anagrafico per l'accesso è stato raggiunto.

Invece rimangono le finestre mobili, cioè la decorrenza del trattamento pensionistico è legata al trascorrere di un certo numero di mesi dal raggiungimento dei requisiti utili per l'accesso alla pensione: in pratica, le lavoratrici dipendenti devono attendere 12 mesi per riscuotere la pensione dal raggiungimento del diritto, mentre le autonome devono attendere 18 mesi.

Una volta maturati i requisiti e raggiunta la prima decorrenza utile, l'accesso all'opzione può essere utilizzato quando si vuole, senza scadenza. Come rilevato dalla relazione tecnica alla legge di bilancio, tenuto conto delle scelte effettuate finora dalle pensionande, si è ipotizzato che il 70% di quelle del settore privato accederà alla pensione alla prima decorrenza utile, il 20% dopo un anno e il 10% dopo due anni se dipendenti; con percentuali del 75, del 17 e dell'8% se autonome.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le pensioni anticipate

Assegno con 41 anni di contributi per chi ha lavorato da giovane

di **Pietro Gremigni**

A distanza di alcuni anni è stata reintrodotta, dalla legge di bilancio 2017, una disciplina specifica che riguarda i lavoratori precoci, per i quali è prevista la possibilità di accedere al pensionamento anticipato in tempi più rapidi rispetto ai criteri ordinari. L'anzianità contributiva per la pensione anticipata viene infatti ridotta, partendo da una base di 41 anni sia per gli uomini che per le donne.

La nuova disciplina sarà operativa però dal 1° maggio 2017 per la necessità di completare alcuni passaggi soprattutto per stabilire con esattezza le modalità e i criteri di accesso. Va infatti premesso che per arrivare all'obiettivo dei 41 anni di contributi utili, oltre a maturare il requisito previdenziale della anzianità contributiva minima, occorre:

- possedere i requisiti di lavoratore precoce;
- rientrare in una specifica categoria professionale o essere in particolari condizioni personali e soggettive;
- rientrare nel limite massimo delle risorse stanziate.

Requisiti contributivi

I lavoratori precoci sono individuati in co-

L'attività deve essere iniziata prima dei 19 anni. Il beneficio a disoccupati o a chi svolge lavori pesanti

loro che possono vantare almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del 19° anno di età. Questa definizione ricalca solo in parte quella varata all'epoca dalla legge 449/1997, ma è quasi identico il riferimento ai 12 mesi di contribuzione corrispondenti a lavoro effettivo.

Ciò dovrebbe comportare a nostro parere che questo periodo possa essere coperto da contributi obbligatori versati, o anche riscattati purché corrispondenti a lavoro effettivo (periodi non coperti per omissioni contributive o lavorati all'estero ad esempio).

L'accesso alla pensione anticipata scatterà dal 1° maggio 2017 al raggiungimento di quota 41 anni, pari a 2.132 contributi settimanali, a prescindere dall'età anagrafica sia per gli uomini che per le donne.

Pertanto i 41 anni al posto degli attuali (fino a tutto il 2018 compreso) 41 anni e dieci mesi per le donne e 42 anni e dieci mesi per gli uomini che possono essere raggiunti con la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato (contributi effettivi, riscatto, figurativi e volontari).

In ogni caso al requisito dei 41 anni si applicano gli adeguamenti della speranza di

Requisiti a confronto

	Requisiti pensione anticipata "ordinaria"		Requisiti pensione anticipata "ridotta"
	Uomini	Donne	Uomini e donne
2017	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	41 anni*
2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	41 anni
2019-2020	43 anni e 2 mesi**	42 anni e 2 mesi**	41 anni e 4 mesi**

(*) Dal 1° maggio 2017; (**) Da confermare

vita. Il primo aggiornamento, il 1° gennaio 2019, dovrebbe essere di quattro-cinque mesi, da confermare però entro fine anno.

Il beneficio interessa tuttavia solo i "vecchi iscritti" coloro cioè che prima del 1996 avevano accreditato dei contributi a una forma di previdenza obbligatoria.

Infine, le uniche maggiorazioni all'anzianità contributiva applicabili sono quelle stabilite in favore degli invalidi e dei sordomuti.

Requisiti soggettivi

Oltre a raggiungere i 41 anni di anzianità contributiva deve ricorrere una delle seguenti condizioni, che dovranno essere meglio delineate, entro il 2 marzo, da un decreto del Presidente del consiglio dei ministri con cui saranno anche individuati i criteri di verifica:

- stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di conciliazione obbligatoria davanti alle sedi dell'ispettorato del lavoro a fronte di un recesso per giustificato motivo oggettivo in imprese con più di 15 dipendenti con assunzione prima del 7 marzo 2015. Occorre

aver concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione da almeno tre mesi;

- assistenza al momento della richiesta e da almeno sei mesi, del coniuge o di un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità;
- riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74 per cento;
- dipendenti impegnati in una delle seguenti professioni "pesanti" svolte, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa: operai edili e industria estrattiva; conduttori di gru nelle costruzioni; conciatori di pelli; autisti di mezzi pesanti; infermieri e ostetriche turnisti; assistenti di persone non autosufficienti; insegnanti degli asili nido; facchini; addetti alle pulizie; operatori ecologici.
- essere lavoratori "usurati" in base al decreto legislativo 67/2011 (si vedano le pagine 41 e 42).

Risorse e redditi

Tutto ciò non basta ancora, però, perché l'accesso al pensionamento a quota 41 è soggetto al vincolo delle risorse stanziare (360 milioni di euro nel 2017 e 550 milioni di euro nel 2018), il cui utilizzo sarà monitorato dall'Inps. Pertanto pur in presenza di tutte le condizioni, l'insufficienza delle risorse potrebbe bloccare la domanda perché in eccesso rispetto al numero programmato di uscite.

La pensione percepita in virtù del requisito di «precoce» non è cumulabile con i redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva ordinaria comprensiva degli incrementi per la speranza di vita e l'anzianità al momento del pensionamento. Ad esempio, un uomo che perfeziona i 41 anni il 1° ottobre 2017 (quando il requisito ordinario sarà 42 anni e dieci mesi), da quando decorrerà la sua pensione (cioè dal 1° novembre) non potrà cumulare quest'ultima con redditi da lavoro per un anno e dieci mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le pensioni anticipate

Con l'addio alle finestre mobili sconto di 12/18 mesi agli «usurati»

di **Pietro Gremigni**

Nell'ottica di ammorbidire le rigidità della riforma previdenziale del 2011, anche l'accesso alla pensione per gli addetti ai lavori usuranti è diventato più agevole dal 1° gennaio 2017.

Fermi restando i requisiti principali ritoccati nel 2011, che non vengono modificati, sono state introdotte delle facilitazioni legate all'anzianità maturata nei lavori usuranti: dallo stop degli incrementi per la speranza di vita per dieci anni all'abolizione delle finestre mobili posticipate (di 12-18 mesi) per la decorrenza della pensione dopo la maturazione del diritto, oltre ad alcune semplificazioni procedurali per la domanda.

Le attività usuranti

Rispetto alla disciplina contenuta nel decreto legislativo 67/2011 e nell'articolo 24 della legge 214/2011 non cambiano i destinatari della disciplina speciale, che continuano ad essere, in sintesi, i seguenti:

- addetti a mansioni particolarmente usuranti quali i lavori in galleria, nelle cave, in cassoni ad aria compressa, palombari, lavori ad alte temperature, in spazi ristretti, di asportazione amianto;
- lavoratori adibiti a turni di notte per alme-

Speranza di vita congelata fino al 2026
Con decreto del Lavoro sarà semplificata la procedura dell'istanza

no sei ore ogni giorno e per un minimo di 64 giorni all'anno;

- lavoratori che, al di fuori del caso precedente, prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno;

- addetti alla linea catena che svolgono l'attività in imprese soggette a specifiche voci tariffarie Inail in mansioni caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso;

- conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Tali attività devono essere svolte per metà della vita lavorativa oppure per sette degli ultimi dieci anni.

Le quote

Gli addetti ai lavori usuranti accedono alla pensione di anzianità al perfezionamento dei requisiti pensionistici basati sul raggiungimento di una quota composta da un mix tra età anagrafica e anzianità contributiva, condizione questa rimasta invariata. Nella tabella che segue sono indicati i requisiti richiesti oggi, tenendo conto che l'interessato deve avere maturato un minimo di 35 anni di anzianità contributiva.

I minimi richiesti

I requisiti necessari oltre a 35 anni di anzianità contributiva

Categoria	Dipendenti	Autonomi*
Tutti gli addetti ai lavori usuranti compresi i lavoratori notturni e quelli addetti ai turni di notte per più di 78 giorni all'anno	Quota 97,6 con un minimo di 61 anni e 7 mesi di età	Quota 98,6 con un minimo di 62 anni e 7 mesi di età
Addetti al lavoro notturno (per almeno 6 ore a notte) e per un numero di giorni all'anno da 72 a 77	Quota 98,6 con un minimo di 62 anni e 7 mesi di età	Quota 99,6 con un minimo di 63 anni e 7 mesi di età
Addetti al lavoro notturno (per almeno 6 ore a notte) e per un numero di giorni all'anno da 64 a 71	Quota 99,6 con un minimo di 63 anni e 7 mesi di età	Quota 100,6 con un minimo di 64 anni e 7 mesi di età

(*) Riguarda quei lavoratori che maturano la pensione sommando contributi dipendenti con quelli autonomi (artigiani, commercianti e agricoli)

La domanda all'Inps

Fino all'anno scorso il lavoratore doveva presentare all'Inps la domanda di accesso al regime agevolato entro il 1° marzo dell'anno entro il quale venivano perfezionati i requisiti.

Per il 2017 la tempistica rimane invariata e quindi la richiesta va presentata entro il 1° marzo se l'interessato perfeziona nello stesso anno i requisiti. Tuttavia entro il 1° maggio 2017 dovrà presentare la domanda chi maturerà i requisiti nel corso del 2018.

Dal 2018 la tempistica andrà a regime e di conseguenza entro il 1° maggio 2018 si dovrà presentare domanda se i requisiti si perfezioneranno l'anno successivo, cioè nel 2019 e così via.

Alla richiesta vanno allegati tutti i documenti necessari a comprovare di aver svolto mansioni usuranti in un determinato periodo (buste paga - libretto lavoro - ordini di servizio - lettere di assunzione eccetera). Proprio questo aspetto è uno dei più critici che ha determinato il sottoutilizzo delle norme dedicati a chi ha svolto attività usuranti. Per tale motivo è stata prevista l'introduzione, entro il 2 marzo, di semplificazioni tramite un decreto del ministero del Lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le regole per il pensionamento

Il confronto tra le regole attuali e quelle in vigore fino all'anno scorso

	Dal 2017	Prima del 2017
Anzianità nei lavori usuranti	a) almeno per sette anni, negli ultimi dieci di attività lavorativa; ovvero b) almeno per la metà della vita lavorativa complessiva	a) almeno per sette anni, negli ultimi dieci di attività lavorativa fino al 31 dicembre 2017 b) almeno per la metà della vita lavorativa complessiva dal 2018
Speranza di vita	Congelati gli incrementi fino al 2026 compreso (altrimenti sarebbero scattati, dal 2019, quattordici mesi stimati di aumento)	Segue lo stesso andamento programmato per le pensioni
Decorrenza della pensione	Dal 1° mese del giorno successivo alla maturazione della pensione	Dal 12° (dipendenti) o 18° (autonomi) mese successivo alla maturazione

Le pensioni anticipate

L'ottava salvaguardia riduce posti disponibili e costi

di Matteo Prioschi

L'ottava salvaguardia introdotta dalla legge di bilancio 2017 aggiunge 30.700 posti, però quelli complessivamente disponibili diminuiscono di 4.671 unità. Non è un errore, ma la conseguenza di un doppio intervento: infatti se da una parte si è deciso di salvaguardare ulteriori lavoratori, dall'altra si è ridefinita la portata dei precedenti sette interventi a fronte dell'effettivo utilizzo.

La nuova salvaguardia interessa le stesse categorie di lavoratori oggetto della settima (per il dettaglio si veda la scheda pubblicata nella pagina seguente), ma vengono allungati i tempi utili per maturare la decorrenza o il diritto alla pensione con le regole in vigore fino al 2011, prima della riforma previdenziale Monti-Fornero. La domanda per accedere al beneficio dovrà essere presentata entro il 2 marzo.

I nuovi termini e i requisiti

Il termine entro cui si dovrà maturare la decorrenza della pensione viene posticipato di 12-24 mesi rispetto alla legge di stabilità 2016, cioè fino al 6 gennaio 2018-2019, mentre per chi è in mobilità o riceve il trattamento speciale edile i requisiti vanno raggiunti entro il 2020-2021.

Come ricorda l'Ufficio parlamentare di bilancio nella sua analisi delle novità, nel 2017-2018 le vecchie regole consentono di andare in pensio-

Posticipati i termini per maturare requisiti o decorrenza con le regole in vigore fino al 2011. Istanze entro il 2 marzo

ne di vecchiaia con 65 anni e sette mesi ai lavoratori dipendenti e alle donne del settore pubblico, mentre per le lavoratrici del privato sono necessari 61 anni e cinque mesi quest'anno e cinque mesi in più l'anno prossimo.

È possibile anche il pensionamento con le "quote", che richiedono almeno 35 anni di contributi, 61 anni e sette mesi di età e una quota di 97,6 per i dipendenti e un anno di età e di quota in più per gli autonomi. Infine, con 40 anni di contributi si va in pensione indipendentemente dall'età. In tutti i casi si applicano le finestre mobili.

I posti inutilizzati

Il disallineamento tra i "paletti" previsti dalle norme e le effettive situazioni anagrafico-contributive dei lavoratori è un problema che si trascina sin dalla prima salvaguardia e ha determinato un ripetuto sottoutilizzo degli interventi di tutela. In altre parole, con l'eccezione della prima salvaguardia, nelle successive sono rimasti molti posti inutilizzati.

Per questo motivo, già con la legge di stabilità 2016, si è provveduto a ridurre in via definitiva le platee previste in origine, a calcolare i conseguenti risparmi e finanziare con questi ultimi l'intervento successivo.

Così a fine 2015 i 170.230 allora disponibili sono stati ridotti a 146.166 e poi se ne sono aggiunti 26.300 arrivando a 172.466. I potenziali benefi-

ciari sono aumentati riducendo però la spesa da 11,6 a 11,4 miliardi di euro.

Irisparmi

Con la legge di bilancio 2017 si è fatta un'operazione analoga. I 172.466 posti previsti dalle prime sette salvaguardie sono stati rideterminati, in base all'effettivo utilizzo, in 137.095, intervenendo in particolare sulla seconda (che risale addirittura al 2012), la sesta e la settima. L'ottava salvaguardia ne aggiunge 30.700, portando così il totale a 167.795, cioè 4.671 in meno di quanti disponibili un anno fa.

Di conseguenza si riduce la spesa messa a bilancio: da 11,4 miliardi di euro si passa a 10,5 miliardi tra il 2013 e il 2026. I soldi rimanenti, però, a differenza che in passato non restano nel fondo pro-esodati (istituito dalla legge 228/2012 e che

viene soppresso), in modo da poter essere riutilizzati in futuro. E anche gli eventuali risparmi che verranno conseguiti nei prossimi anni saranno destinati al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Le procedure

I lavoratori interessati all'ottava salvaguardia devono inviare la richiesta entro il 2 marzo di quest'anno (ministero del Lavoro e Inps hanno già fornito indicazioni rispettivamente con la circolare 41/2016 e il messaggio 5266/2016). Sempre al pari di quanto avvenuto in passato, l'Inps dovrà monitorare l'andamento delle richieste e, nel caso di superamento, anche in prospettiva, dei limiti di numero e di costo, non dovrà accettare ulteriori domande.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il censimento dei nuovi salvaguardati

11.000

Lavoratori in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi governativi o non, siglati entro il 31 dicembre 2011. Oppure anche senza accordi se provenienti da aziende fallite o in procedura fallimentare. Questi lavoratori devono essere cessati dal lavoro entro il 31 dicembre 2014 e devono perfezionare il diritto al pensionamento entro 36 mesi dalla fine dell'ammortizzatore sociale. Il diritto si può raggiungere anche tramite versamento di contributi volontari che possono riguardare, in via eccezionale, un periodo anche anteriore ai sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione alla contribuzione volontaria

9.200

Autorizzati alla contribuzione

volontaria prima del 4 dicembre 2011 e con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011. Inoltre non devono aver lavorato a tempo indeterminato dopo il 4 dicembre 2011. Questi lavoratori devono maturare la decorrenza entro il 6 gennaio 2019

1.200

Autorizzati alla contribuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011, con almeno un contributo accreditato per attività lavorativa nel periodo 1° gennaio 2007-30 novembre 2013. Inoltre al 30 novembre 2013 non devono essere stati dipendenti a tempo indeterminato. La decorrenza deve essere raggiunta entro il 6 gennaio 2018

7.800

Lavoratori cessati entro il 31

dicembre 2012 o licenziati tra il 2007 e il 2011 e che non hanno successivamente lavorato a tempo indeterminato. Decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2019

700

Lavoratori che nel 2011 erano in congedo per assistere figli con grave disabilità. Decorrenza entro il 6 gennaio 2019

800

Lavoratori che tra il 2007 e il 2011 hanno concluso un contratto a tempo determinato (anche in somministrazione) e successivamente non hanno trovato un impiego a tempo indeterminato. Decorrenza entro il 6 gennaio 2018

LE NUOVE PENSIONI

3

I contributi
sparsi

I contributi sparsi

Con il cumulo si conquista anche la pensione anticipata

di **Antonello Orlando**

Con le novità introdotte dalla legge di bilancio 2017 (232/2016), il cumulo rappresenta una nuova soluzione di consolidamento di anzianità contributive frammentate non solo presso le diverse gestioni Inps (come ex Inpdap, ex Ipost e soprattutto la più recente gestione separata), ma anche presso le forme pensionistiche obbligatorie dei lavoratori autonomi iscritti agli Ordini professionali. Obiettivo: conseguire la pensione di vecchiaia o anticipata.

Prestazioni e contributi

Il cumulo consente di ottenere un trattamento pensionistico unitario, comprendente la contribuzione accantonata presso le diverse gestioni o i fondi che partecipano pro quota alla definizione della pensione. Viene definitivamente archiviato il requisito che aveva fortemente limitato l'utilizzabilità di questo istituto: il cumulo pensato dall'esecutivo Monti con la legge di Stabilità del 2013 era infatti attivabile solo per conseguire la pensione di vecchiaia, inabilità o per i superstiti, a patto che il richiedente non avesse perfezionato, per la pensione di

I contributi possono essere valorizzati anche se si è raggiunto il diritto a pensione presso una gestione

vecchiaia, 20 anni di contribuzione presso nessuna delle gestioni pensionistiche da cumulare (contribuzione Inps e forme sostitutive/esclusive). I potenziali fruitori dovevano quindi presentare un forte tasso di frammentarietà nella carriera contributiva, senza potere però utilizzare eventuali periodi accantonati presso le Casse di previdenza dei liberi professionisti.

Il calcolo dell'assegno

Da quest'anno chi richiede di applicare il nuovo cumulo ha la possibilità di accedere anche alla pensione anticipata (i cui requisiti sono slegati dall'età anagrafica e unicamente basati sugli anni di contribuzione), utilizzando allo stesso modo eventuali contributi accantonati presso le Casse professionali, precedentemente escluse.

Viene inoltre mantenuta la caratteristica di completa gratuità dell'operazione, che già prima lo differenziava dalla ricongiunzione tra gestioni Inps e tra Inps e Casse di previdenza.

Il cumulo permette poi la conservazione delle regole di calcolo proprie di ciascuna gestione pensionistica, senza la necessità di passare al metodo contribu-

tivo, come invece nel caso dell'altra opzione di cumulo prevista dal Dlgs 184/1997, accessibile dai lavoratori con calcolo contributivo.

Nella nuova veste il cumulo costituirà dunque una notevole opportunità per tutti quei lavoratori che, avendo interrotto un rapporto di lavoro dipendente intraprendano una nuova carriera da liberi professionisti. Per questi lavoratori il cumulo consentirà di accedere comunque alla pensione anticipata senza tuttavia rinunciare a eventuali quote di pensione accantonate con metodo retributivo. La prestazione pensionistica, infatti, è conseguibile con quote e metodi di calcolo distinti.

I limiti

A fronte della sopravvivenza, senza alcuna modifica, del comma 243 della legge 228/2012 che ha introdotto il cumulo resta l'obbligo, per chi sceglie il cumulo, di coinvolgere tutti - e integralmente - gli spezzoni di anzianità assicurativa accreditati presso le varie gestioni.

Rispetto al provvedimento introdotto alla fine del 2012, si amplia significativamente l'area di azione (ora è consentito l'accesso a pensione di vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti, secondo i requisiti ordinari previsti dalla riforma del 2011 per la generalità dei lavoratori). Sembra tuttavia di potere desumere che l'opzione di cumulo non sarà accessibile per raggiungere i requisiti agevolati per i lavoratori precoci (41 anni di contributi), o per i lavoratori impegnati in mansioni usuranti (quota 97,6 senza più finestre).

Totalizzazione e ricongiunzione

A differenza del cumulo, la totalizzazione introdotta dal decreto legislativo 42/2006 consente di valorizzare i contributi sparsi in più gestioni ma a fronte del ricalcolo della pensione con metodo contributivo, a meno che si siano già acquisiti i requisiti autonomi di pensione presso una delle posizioni totalizzate.

IL CALCOLO

Nessun costo a carico dei lavoratori
L'assegno viene determinato pro rata in base al versato

Nel caso della totalizzazione, l'accesso a pensione parte dai requisiti di 65 anni di età con una anzianità di 20 anni di contributi per la vecchiaia o, nel caso della pensione di anzianità, poggia su 40 anni di contributi; su tali requisiti si sviluppa però l'adeguamento a speranza di vita (7 mesi al 2017) e una lunga finestra di attesa prima della decorrenza dell'assegno (18 mesi per la pensione di vecchiaia, 21 per quella di anzianità contributiva).

Il cumulo continua, invece, a consentire la decorrenza della pensione senza alcuna finestra di attesa, con accesso nel mese successivo a quello della maturazione dei requisiti.

Al confronto con cumulo e ricongiunzione, la totalizzazione sembra dunque rivelarsi l'opzione meno conveniente sul piano della massimizzazione dell'assegno pensionistico.

Le due ricongiunzioni onerose (legge 29/1979 e legge 45/1990), rispettivamente fra gestioni Inps e da o verso le Casse professionali, pur rimanendo le uniche operazioni costose per i gli assicurati, continueranno a essere allo stesso tempo le uniche vie per avere diritto ad alcuni accessi anticipati a pensione già previsti dal nostro ordinamento (come l'opzione donna), nonché per ottenere l'applicazione di un unico sistema di calcolo della pensione.

Possibilità di ripensamento

Nel comma 198 della legge 232/2016, dedicato alle norme transitorie, è fatta salva la facoltà di richiedere il cumulo con rinuncia alla domanda di totalizzazione a patto che non si sia ancora perfezionata dal punto di vista amministrativo; allo stesso modo, per chi aveva già attivato una ricongiunzione in base alla legge 29/1979, il cumulo sarà comunque attuabile a condizione che non si sia completato il pagamento dell'onere e oltre all'annullamento dell'operazione saranno restituite le rate pagate. Non si fa

cenno a eventuali ricongiunzioni già intraprese fra Inps e casse professionali, lasciando così intendere che non potrà rioptare per il cumulo chi avesse già esercitato la facoltà descritta dalla legge 45/1990, a prescindere dal perfezionamento o meno del pagamento del relativo onere.

Infine, la legge di bilancio 2017 speci-

fica che per i dipendenti pubblici che ricorreranno al cumulo, l'erogazione del trattamento di fine servizio inizierà a decorrere, in ogni caso, non prima del raggiungimento dell'età richiesta per accedere alla pensione di vecchiaia, oltre ai termini di differimento ordinariamente previsti (12 mesi).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il confronto

Le caratteristiche delle varie opzioni che consentono di riunire i contributi versati in più gestioni o Casse di previdenza

	Ricongiunzione Inps (legge 29/1979)	Ricongiunzione Casse di previdenza (legge 45/1990)	Nuovo Cumulo (legge 228/2012)	Totalizzazione (Dlgs 42/2006)
Gestioni o Casse coinvolte	Fondo pensione lavoratori dipendenti, Fondi sostitutivi-esonerativi-esclusivi (ex-Ipost, ex-Inpdap etc.), gestioni speciali	Casse di previdenza dei professionisti e gestioni Inps	Gestioni Inps inclusa la gestione separata e Casse di previdenza dei professionisti	Gestioni Inps inclusa la gestione separata e Casse di previdenza dei professionisti
Onerosità dell'operazione	Onere abbattuto al 50% al netto della contribuzione ricongiunta	Onere integrale al netto della contribuzione ricongiunta	Gratuito	Gratuito
Metodo di calcolo della pensione	Metodo della gestione che accoglie i contributi	Metodo della gestione/Cassa che accoglie i contributi	Pro quota secondo le gestioni/Casse coinvolte	Metodo contributivo o metodo proprio solo delle gestioni/Casse in cui si maturano requisiti autonomi
Pensioni accessibili	Tutte quelle della gestione che accoglie i contributi	Tutte quelle della gestione/Cassa che accoglie i contributi	Vecchiaia, anticipata, superstiti, invalidità	Vecchiaia (65 anni età + 20 anni contributi) - anzianità (40 anni di contributi), requisiti da adeguare alla speranza di vita
Finestre mobili	No	No (a meno che non siano previste dalla Cassa)	No	18 mesi per la pensione di vecchiaia - 21 mesi per la pensione di anzianità

I contributi sparsi

Il cumulo obbliga le Casse a un nuovo test di sostenibilità

di **Alessandro Trudda**

La legge di bilancio 2017 ha introdotto diverse e significative novità in tema di pensioni pubbliche, alcune delle quali, indirettamente, andranno a incidere sulle Casse private che gestiscono la previdenza e l'assistenza dei liberi professionisti.

È il caso del cumulo gratuito che permetterà a tutti i liberi professionisti che durante il loro percorso lavorativo hanno avuto forme di previdenza obbligatoria diverse (gestione separata, Inps, Inpdap eccetera) di sommare i periodi contributivi non coincidenti: ciò varrà sia per la pensione di vecchiaia (integrando virtualmente i 20 anni di contributi utili) sia per la pensione anticipata di anzianità (al fine di raggiungere i 42 anni e 10 mesi - uno in meno per le donne - di versamenti contributivi). La misura contempla la possibilità di riscatto degli anni di studi universitari.

Gli effetti del nuovo cumulo

L'assegno pensionistico sarà calcolato da ciascuna gestione col metodo retributivo/contributivo pro-rata secondo le proprie regole, compresa la gestione separata Inps.

Il cumulo gratuito potrà essere utilizzato anche da chi ha iniziato ma non completato i percorsi di ricongiunzione o totalizzazione attraverso una tempestiva rinuncia: in caso di

La possibilità di sommare i contributi versati in più gestioni non tiene conto dei relativi costi

percorso lavorativo con contribuzioni diversificate l'istituto risulta di certo vantaggioso rispetto alle alternative di totalizzazione e ricongiunzione.

Sia la totalizzazione che la ricongiunzione, infatti, tendono infatti a rispettare un equilibrio finanziario e attuariale tra contribuzione versata e prestazione erogata: la ricongiunzione richiede un versamento oneroso a copertura della riserva matematica individuale (in funzione dell'età e dei periodi da ricongiungere); la totalizzazione utilizza il metodo contributivo contraindennando finanziariamente l'importo dell'assegno pensionistico.

Salvo intervento finanziario da parte dello Stato, tale provvedimento inciderà sui futuri bilanci delle Casse in misura correlata alle casistiche specifiche oltre che al sistema di calcolo della prestazione adottato (chiaramente inciderà di meno per le Casse private o per quelle privatizzate che adottano un sistema contributivo).

Autonomia e ingerenza

Il tema centrale risulta pertanto quello della legittimità e/o opportunità di interventi dello Stato che vanno ad incidere sui bilanci (e quindi sulla sostenibilità) delle gestioni private di primo pilastro: si pensi, ad esempio,

alla rottamazione dei ruoli di Equitalia che per molte Casse comporterà la necessità di rilevare le perdite sui crediti già maturati per sanzioni e interessi e non più esigibili per chi aderirà all'agevolazione.

La questione della oramai usuale ingerenza (diretta o indiretta) dello Stato sui conti delle Casse private è da considerarsi molto delicata rispetto a quello che dovrebbe essere l'architettura del sistema previdenziale privatizzato dei liberi professionisti così come originariamente prevista dalla riforma Dini (legge 335/1995) e dalle norme di privatizzazione delle Casse già esistenti (decreto legislativo 509/1994) e istitutive delle nuove Casse private (decreto legislativo 103/1996).

Tali enti svolgono in autonomia e per conto dello Stato la funzione pubblica prevista dall'articolo 38 della Costituzione che consiste nell'erogazione dell'assistenza e della previdenza obbligatoria a favore di specifiche categorie di liberi professionisti. Sotto la vigilanza dei ministeri competenti, esse godono per legge di «autonomia gestionale, organizzativa e contabile» finalizzata al mantenimento degli equilibri finanziari e attuariali di lungo periodo.

Patrimonio e bilanci

La natura privatistica conferita alle Casse comporta che alle stesse non siano consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti e che anzi debbano pagare un carico fiscale notevole alla stregua di società finanziarie. Oltre alle imposte dirette, indirette e sulle proprietà immobiliari, emblematica è la circostanza, unica in Europa, della doppia tassazione per i rendimenti del patrimonio mobiliare investito (Ett), per cui il risparmio previdenziale accumulato viene tassato dallo Stato in maniera significativa sia quando matura i propri rendimenti sia, in quiescenza, quando viene distribuito in rendita previdenziale.

Per dare un ordine di grandezza si tenga conto che il valore cumulato del patrimonio delle Casse aderenti all'Adapp (Associazione degli enti previdenziali privati) viene a oggi stimato intorno ai 75 miliardi. Tale patri-

PENALIZZAZIONE

Viene lesa l'autonomia degli enti privati
La sanatoria sui ruoli fa emergere crediti non più esigibili

monio è posto a parziale garanzia (non sufficiente al 100% in quanto incluso in un metodo finanziario misto ripartizione/capitalizzazione) delle promesse previdenziali maturate di anno in anno dai liberi professionisti iscritti. Per tale ragione le Casse devono presentare dei bilanci tecnici attuariali che certifichino la futura sostenibilità finanziaria a 50 anni secondo i parametri macroeconomici forniti dai ministeri vigilanti.

Per tale motivo molte Casse di recente hanno operato o stanno operando modifiche regolamentari finalizzate al mantenimento della sostenibilità di lungo periodo, intervenendo con misure di sacrificio pur di garantire il mantenimento della promessa previdenziale a tutti gli iscritti.

È per tale motivo che paiono sconvenienti tutti quegli interventi legislativi che operano in maniera esogena su tali enti e che, incidendo sui costi futuri, di fatto li costringono a riapplicarsi in esercizi di valutazione prospettica attraverso la redazione di nuovi bilanci tecnico-attuariali. In molti casi, gli enti devono chiedere nuovi sacrifici ai propri iscritti al fine di mantenere i conti in ordine.

Dialogo e regole certe

Rispetto a quanto emerge dai lavori delle commissioni Lavoro di Camera e Senato, parrebbe che nel 2017 il legislatore possa intervenire nel tentativo di razionalizzare l'intero comparto della previdenza obbligatoria privata: si ritiene che questa possa essere l'occasione per rendere più efficiente il sistema dei controlli (certamente basilare e imprescindibile) ma soprattutto per cristallizzare le regole in termini di imposizione fiscale e oneri sociali dovuti.

Nell'incertezza dei possibili futuri provvedimenti a garanzia del comparto, è auspicabile che le parti interessate possano trovare un luogo di incontro per ragionare nel merito sulla natura giuridica, le funzioni e gli obblighi delle Casse di previdenza obbligatoria, delineando definitivamente il confine tra l'autonomia operativa e finanziaria rispetto alla indubbia necessità di vigilanza pubblica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I contributi sparsi

Con la ricongiunzione valgono le regole di chi «accentra»

di Antonello Orlando

La prima norma che ha consentito di riunire posizioni contributive “sparse” è la legge 29/1979, che ha introdotto la possibilità di ottenere un’unica pensione costruita con periodi assicurativi accantonati dallo stesso soggetto presso più gestioni. In particolare, l’operazione era (ed è) azionabile per coloro che si ritrovano contributi sparsi presso il fondo pensione lavoratori dipendenti, le gestioni esclusive (ex Inpdap, per i dipendenti pubblici), sostitutive (come ex Enpals) o ancora nelle gestioni degli autonomi (è il caso di agricoltori, commercianti, artigiani). In realtà, proprio in tema di autonomi si era creato un gap normativo notevole, in quanto gli autonomi iscritti ad Albi, e dunque legati alle Casse professionali, si vedevano preclusa la possibilità di richiamare eventuali posizioni contributive maturate in periodi di lavoro dipendente. Solo la legge 45/1990 ha colmato la lacuna, estendendo ai liberi professionisti la facoltà di ricongiungere.

Entrambe le facoltà possono essere esercitate di norma una sola volta dagli assicurati. Sarà possibile richiedere una seconda ricongiunzione nella stessa gestione o Cassa dove si è esercitata la prima solo dopo dieci anni dalla ricongiunzione originaria (di cui almeno cinque coperti da contribuzione continuativa legata a periodi di effettiva attività lavorativa o professionale) o,

Dal 2010 la misura è sempre onerosa All’interno dell’Inps il costo della riserva matematica è al 50%

ancora, al momento del pensionamento, sempre nella medesima gestione o Cassa.

La ricongiunzione opera sia dalle gestioni Inps verso l’assicurazione generale obbligatoria dei dipendenti privati, sia in senso contrario; per i professionisti è possibile ricongiungere dalle gestioni Inps alla propria Cassa e viceversa o, ancora, da Cassa a Cassa.

Oneri a carico del lavoratore

La ricongiunzione è richiesta dall’interessato alla gestione o Cassa presso cui si desidera accentrare la posizione contributiva. Si concretizza nel materiale trasferimento degli importi accantonati, con interessi al tasso annuo del 4,5 per cento. A differenza del riscatto della laurea, l’operazione non è frazionabile, ma coinvolge l’intero periodo contributivo. Gli unici requisiti contributivi sono previsti per chi presenta contribuzione in una gestione speciale degli autonomi dove sono richiesti almeno cinque anni di lavoro dipendente fra la data di richiesta della ricongiunzione e la fine del lavoro autonomo.

Per i professionisti, dopo il perfezionamento dell’età pensionabile, la ricongiunzione potrà essere operata dopo dieci anni di contribuzione effettiva e continuativa.

Fino al 30 giugno 2010 poteva approfittare gratuitamente di questa facoltà chi aveva maturato contributi in ordinamenti pensionistici alterna-

tivi (ex Inpdap), richiedendo l'accentramento nel fondo pensione lavoratori dipendenti (Fpld). Dal luglio 2010, le ricongiunzioni in base alla legge 29/1979 sono diventate tutte onerose, così come quelle operate dai liberi professionisti con la normativa del 1990. Tuttavia, è stata prevista una deroga per i lavoratori del pubblico impiego cessati entro il 30 luglio 2010 i quali possono ancora oggi trasferire gratuitamente i contributi verso l'Inps.

L'onere di ricongiunzione varia a seconda della collocazione cronologica della contribuzione ricongiunta; infatti, per i contributi ante 1996, trova ancora applicazione la riserva matematica determinata in base all'articolo 13 della legge 1338/1962. La riserva moltiplica il vantaggio pensionistico annuale determinato dalla ricongiunzione per alcuni parametri considerati da appositi coefficienti, sintetizzando così il costo dell'operazione, che sarà legata all'incremento pensionistico e all'aspettativa di vita del percettore.

Per i periodi post 1995, in presenza del metodo contributivo, anche il costo dell'onere seguirà le medesime regole di calcolo, essendo quindi pari al prodotto fra reddito imponibile e aliquota

I COSTI
Gli importi sono deducibili ai fini Irpef
Consentito anche il versamento in forma rateale

contributiva vigente.

La differenza fra la normativa del '79 e quella del '90 (riservata ai professionisti) sta in uno sconto concesso esclusivamente a chi utilizza la ricongiunzione fra Fpld e altre gestioni Inps: per questi lavoratori è previsto che l'onere venga abbattuto del valore della contribuzione ricongiunta e ulteriormente ridotto del 50 per cento. Il costo può essere pagato in unica soluzione o in un numero di rate pari al massimo alla metà del periodo ricongiunto.

La pensione viene calcolata con le regole in vigore nella gestione in cui si accentra la posizione.

Deducibilità

Gli importi sostenuti a titolo di ricongiunzione sono considerati ai fini Irpef onere completamente deducibile. Ove debbano essere ricongiunti periodi di contribuzione coincidenti da un punto di vista temporale si riterranno utili solo quelli relativi a prestazioni lavorative effettive, mentre se il doppio è costituito da contributi volontari questi saranno rimborsati o concorreranno all'abbattimento dell'onere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le tipologie di ricongiunzione

	In ambito Inps	Per le Casse di previdenza dei professionisti
Soggetti beneficiari	Iscritti presso le gestioni Inps (dipendenti, Inpdap, Enpals, artigiani/commercianti) a eccezione della gestione separata	Iscritti presso gestioni Inps (dipendenti, Inpdap, Enpals, artigiani/commercianti) e Casse di previdenza
Contributi utilizzabili	Da gestioni Inps (ex Inpdap, Enpals, Commercianti) a fondo pensione lavoratori dipendenti e viceversa	Da Casse professionali a Inps e viceversa e tra Casse di previdenza
Costo	Onere al 50% al netto dei contributi ricongiunti	Onere al 100% al netto dei contributi ricongiunti
Deducibilità fiscale	100%	
Rateizzabilità	Il numero massimo di rate mensili è uguale alla metà del periodo ricongiunto	
Norma di riferimento	Legge 29/1979	Legge 45/1990

I contributi sparsi

Se si sceglie la totalizzazione prevale il calcolo contributivo

di **Fabio Venanzi**

La totalizzazione nazionale consente di utilizzare i diversi periodi contributivi al fine di conseguire un unico trattamento pensionistico, il cui onere è posto proporzionalmente a carico delle singole gestioni in cui è stata versata la contribuzione. In pratica la totalizzazione costituisce una alternativa – indirettamente onerosa – alla ricongiunzione e al nuovo cumulo contributivo.

Gestioni e periodi utilizzabili

La domanda può essere attivata dagli iscritti a due o più forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dalle Casse dei professionisti, dagli iscritti alla gestione separata dell'Inps nonché dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri del culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

È possibile conseguire le pensioni di vecchiaia, di anzianità con 40 anni di contribuzione, di inabilità assoluta e permanente nonché le prestazioni indirette ai superstiti. Tuttavia, la domanda è ammessa a condizione che il lavoratore non sia titolare di un autonomo trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni per le quali è possibile teoricamente totalizzare.

Si possono conseguire le pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità assoluta e quelle indirette ai superstiti

Tutti i periodi possono essere utilizzati (contribuzione volontaria, da riscatto, computo, ricongiunzione) ma quelli coincidenti devono essere considerati una sola volta. Inoltre, devono essere presi in considerazione nella loro interezza e totalità, non è quindi possibile la totalizzazione parziale sia per quanto riguarda le gestioni sia per i periodi contributivi di una singola gestione.

Prestazioni e requisiti

Indipendentemente dal genere, la pensione di vecchiaia si consegue con 65 anni e sette mesi di età (fino al 31 dicembre 2018) unitamente alla maturazione, per effetto della sommatoria delle diverse contribuzioni utili al netto delle sovrapposizioni, di un'anzianità pari ad almeno 20 anni. Il requisito anagrafico viene aggiornato agli adeguamenti legati alla speranza di vita. Inoltre continua a essere applicata la finestra mobile di diciotto mesi.

Il limite anagrafico rappresenta il requisito minimo per accedere alla vecchiaia da totalizzazione indipendentemente dagli altri limiti previsti da norme contrattuali o ordinamentali delle gestioni interessate.

In alternativa è possibile accedere alla pensione di anzianità con 40 anni e sette mesi di contribuzione (requisito aggiornato alla speranza di vita). La finestra mobile, in questo ca-

so, è di 21 mesi. Per il requisito dell'anzianità contributiva dovranno essere esclusi i periodi di contribuzione figurativa per malattia o disoccupazione che però saranno utili per la misura della pensione e, quindi, dovranno essere considerati nel calcolo del pro quota a carico delle singole gestioni.

Per la liquidazione della pensione di inabilità devono essere soddisfatti i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante.

La procedura

In genere la totalizzazione si attiva a domanda del lavoratore (o dei superstiti) all'ente previdenziale gestore dell'ultima forma assicurativa dell'assicurato. Per forma assicurativa di ultima iscrizione si deve intendere quella dove risulta accreditata l'ultima contribuzione. Nel caso di contestualità di iscrizione a due fondi pensionistici, si può scegliere in quale presentare la richiesta.

La totalizzazione è incompatibile con la ricongiunzione se l'istanza di trasferimento è stata presentata a partire dal 3 marzo 2006 e il relativo provvedimento si è perfezionato mediante accettazione.

Invece, una domanda di totalizzazione può essere accolta anche qualora l'interessato abbia già presentato una richiesta di trattamento pensionistico autonomo, a condizione che non sia stato ancora notificato il relativo provvedimento da parte dell'ente previdenziale.

L'ente che riceve la domanda attiva il procedimento nei confronti degli altri istituti coinvolti al fine di verificare la sussistenza dei requisiti e definire il relativo procedimento di liquidazione. Le gestioni, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, anche se coincidenti. Di norma, i singoli ratei di pensione vengono calcolati con il sistema contributivo puro. Tuttavia, qualora il lavoratore abbia raggiunto un diritto autonomo a pensione, la gestione in cui risulteranno soddisfatti i requisiti provvederà alla liquidazione del trattamento pensionistico secondo le

DOPPIO CANALE

Ai fini dell'importo valgono tutti i periodi contributivi, per il diritto si considerano quelli non coincidenti

regole proprie di quell'ordinamento.

Il ruolo dell'Inps

Il pagamento della pensione è sempre effettuato dall'Inps, anche se non interessato alla liquidazione di alcuna quota dell'assegno. La domanda di trattamento pensionistico di reversibilità da pensione diretta già liquidata con la totalizzazione deve essere presentata dai familiari superstiti direttamente all'Inps, ma gli importi pro rata sono liquidati con le relative quote di reversibilità da parte delle sole gestioni che riconoscono il diritto a questa prestazione.

La pensione totalizzata costituisce un'unica pensione e gli aumenti a titolo di adeguamento all'inflazione avvengono con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato e sono rapportati alle singole quote di pensione in proporzione al loro importo. Il relativo onere sarà posto a carico delle gestioni interessate. In altri termini si è in presenza della "perequazione cumulata" cioè la rivalutazione delle pensioni avviene per singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti pensionistici corrisposti, e non sui singoli pro rata.

La concorrenza del nuovo cumulo

La legge di bilancio 2017 ha previsto che i lavoratori che hanno presentato domanda di totalizzazione, per i quali il relativo procedimento amministrativo non si sia ancora concluso, possono rinunciare e accedere al nuovo cumulo contributivo. A tal riguardo appare necessario evidenziare come, dal 1° gennaio 2017, la totalizzazione sembrerebbe perdere di significato poiché, con l'estensione del cumulo agli iscritti alle Casse dei libero professionisti e anche in presenza di un diritto autonomo a pensione, i due istituti (totalizzazione e cumulo) di fatto sono simili.

Una differenza viene colta nel pubblico impiego dove, nei casi di totalizzazione, il trattamento di fine servizio/rapporto viene pagato dopo 24 mesi dalla cessazione per dimissioni volontarie, mentre nel caso del nuovo cumulo contributivo i termini di pagamento decorrono dal raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I contributi sparsi

Automaticità della prestazione per i contributi non versati

di **Maria Rosa Gheido**

L versamento dei contributi all'ente di previdenza, sia per la quota del lavoratore, sia per la quota del datore di lavoro, è a carico di quest'ultimo, il quale può esercitare un'azione di rivalsa nei confronti del dipendente.

Per il lavoratore verificare la correttezza dei versamenti può essere complicato. Solo per i collaboratori coordinati e continuativi, infatti, la verifica è agevolata dall'indicazione, nella certificazione unica rilasciata dal datore di lavoro (Cu), dei campi "contributi a carico del collaboratore trattenuti" e "contributi versati". Ancora diverso è poi il caso in cui non solo i contributi non sono stati versati, ma nemmeno risulta una posizione assicurativa in capo al lavoratore in quanto il rapporto è "in nero".

Automaticità della prestazione

In base all'articolo 2116 del Codice civile le prestazioni previdenziali sono dovute al lavoratore anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi. Si tratta del cosiddetto principio di automaticità della prestazione, che opera nei limiti della prescrizione contributiva, di regola quinquennale ed elevabile a dieci anni in caso di denuncia del lavoratore. Il principio vale per l'insorgenza del diritto alla pensione e per la quantificazione dell'importo, ma è il lavoratore a dover provare

In caso di omissione del datore di lavoro la denuncia del lavoratore è soggetta a un termine prescrittivo di 10 anni

l'esistenza del rapporto di lavoro e l'entità delle retribuzioni percepite (Cassazione 10119/12).

Se l'obbligo contributivo è caduto in prescrizione l'ente previdenziale non può ricevere i contributi che, se versati, vanno restituiti. L'omissione contributiva arreca quindi al lavoratore la perdita, totale o parziale, della prestazione pensionistica e comporta la necessità di costituire la provvista necessaria per ottenere un beneficio economico equivalente alla pensione persa. In tal senso il comma 2 dell'articolo 2116 dispone che l'imprenditore è responsabile del danno che deriva al prestatore di lavoro dall'omissione.

La Corte costituzionale, con la sentenza 374/97, ha sancito che il principio generale di automaticità, «con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, trova applicazione non già (...) solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui, ma - come esprime l'articolo 2116 del Codice civile - salvo diverse disposizioni delle leggi speciali: il che significa che potrebbe ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso. Detto principio costituisce una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi con-

tributivi, e rappresenta perciò un logico corollario della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti».

In forza di tale principio, qualora un lavoratore chieda la ricongiunzione di periodi assicurativi il Fondo che li deve trasferire deve versare al Fondo ricevente le somme corrispondenti anche se il datore di lavoro non ha pagato i contributi.

Il principio di automaticità della prestazione è escluso nei confronti dei lavoratori autonomi, in quanto responsabili del versamento dei contributi a favore di se stessi. L'articolo 64-ter del Dlgs 151/11 lo ha esteso agli iscritti nella gestione separata, ma solo per quanto attiene il diritto all'indennità di maternità e paternità, in caso di mancato versamento alla gestione dei contributi previdenziali da parte del committente. Si tratta di un primo passo che si spera possa portare all'applicazione del principio anche in materia previdenziale, stante che in caso di mancato pagamento dei contributi da parte del committente, a differenza dei lavoratori iscritti al Fpld, manca l'accredito contributivo e ne deriva la perdita del diritto del lavoratore alla prestazione.

La prescrizione dei contributi

La legge 335/95 è intervenuta sui termini di prescrizione dell'azione per il recupero dei contributi previdenziali, distinguendo fra un'azione avviata dall'ente previdenziale rispetto a una avviata dallo stesso lavoratore. La materia è stata oggetto di numerosi interventi giurisdizionali, ma può riassumersi nell'affermazione che il termine prescrizione dell'azione di recupero è, a regime, di cinque anni a meno che il lavoratore o i suoi superstiti presentino denuncia all'Inps del rapporto di lavoro "in nero", nel qual caso il termine è portato a dieci anni.

Costituzione della rendita

In caso di mancato versamento dei contributi prescritti il lavoratore può ottenere la costituzione della rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge 1338/62, o chiedere il risarcimento del danno (comma 2, articolo 2116 del Codice civile).

IN ALTERNATIVA

È possibile ottenere che venga costituita una rendita vitalizia o chiedere che il danno sia risarcito

Il datore di lavoro che abbia omesso di versare i contributi previdenziali ormai caduti in prescrizione può chiedere all'ente previdenziale la costituzione a favore del lavoratore di una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione che sarebbe spettata al lavoratore stesso in relazione ai contributi omessi. A questo fine occorre fornire la documentazione di data certa che possa provare l'effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.

Qualora il lavoratore non possa ottenere la costituzione della rendita da parte del datore di lavoro, può sostituirsi ad esso, fermo restando che in ogni caso per la costituzione della rendita vanno versate all'ente previdenziale le somme dovute a tale titolo.

La Consulta, con sentenza 13-22 dicembre 1989, n. 568, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, quarto e quinto comma, della legge 1338/62, contenente disposizioni per il miglioramento di pensioni dell'assicurazione obbligatoria Ivs, nella parte in cui, salva la necessità della prova scritta sull'esistenza del rapporto di lavoro da parte del lavoratore, non consente di provare altrimenti la durata del rapporto stesso e l'ammontare della retribuzione. A tale decisione si è conformata la Cassazione, la quale ha sancito che la documentazione di data certa è necessaria solo per dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro, mentre la durata dello stesso e l'importo delle retribuzioni possono essere provati con altri mezzi istruttori (Sezioni Unite 840/05).

Per la costituzione della rendita il datore di lavoro (o il lavoratore) deve versare all'Inps la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che tengono conto delle aliquote contributive e del decorrere del tempo, come avviene nelle ipotesi di riscatto di periodi non coperti da contribuzione obbligatoria. La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini della assicurazione obbligatoria Ivs. (articolo 13, legge 1338/62).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE NUOVE PENSIONI

4

Gli importi degli assegni

Gli importi degli assegni

Il valore della pensione è prodotto da metodo di calcolo, età e carriera

di **Claudio Pinna**

Lil calcolo della pensione garantita dall'Inps a favore dei lavoratori risulta essere ormai un'operazione particolarmente complessa. Il risultato è frutto di tutte le modifiche e restrizioni che si sono succedute nel corso degli ultimi 25 anni e che, nel rispetto dei cosiddetti "diritti quesiti", sono state applicate dalla data della loro introduzione in avanti.

In generale i metodi di calcolo adottati dall'Inps sono due: quello retributivo e quello contributivo. Il metodo retributivo viene effettuato, appunto dal nome, sulla base delle retribuzioni percepite nel periodo precedente il pensionamento, per un numero variabile di anni precedenti. Il metodo contributivo, invece, determina la pensione facendo riferimento, sempre dal nome, a tutti i contributi che il dipendente e il datore di lavoro per lui hanno destinato al finanziamento della previdenza pubblica.

Il metodo retributivo

Nella prima fase vanno recuperate le retribuzioni percepite in un certo periodo, la cui lunghezza varia. Per le anzianità maturate sino al 31 dicembre 1992, ad esempio, è di cinque anni. Per le anzianità maturate successivamente il 31 dicembre 1992, invece, il periodo dipende dall'anzianità maturata

Il sistema retributivo e quello contributivo convivono, eccetto per chi ha iniziato a lavorare dal 1996

dal lavoratore sempre a tale data. Per quelli con contributi pari ad almeno 15 anni il periodo considerato è di dieci anni. Per tutti coloro con meno di 15 anni di contribuzione al 31 dicembre 1992 il periodo è di cinque anni più tutto il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1993 e la data di pensionamento.

Le retribuzioni recuperate vengono utilizzate per individuare la cosiddetta retribuzione media finale, che costituisce il punto di partenza per l'applicazione della formula del calcolo retributivo. In genere, al crescere del periodo preso come riferimento, la retribuzione media finale è destinata a ridursi in quanto il calcolo tende a includere i livelli retributivi percepiti verso l'inizio della carriera, generalmente più contenuti. Per non penalizzare eccessivamente il lavoratore, il legislatore ha stabilito che alcune retribuzioni possano essere escluse se sono troppo contenute. Viceversa le retribuzioni incluse nel calcolo sono soggette a rivalutazione dall'anno in cui sono state percepite sino a quello immediatamente precedente il pensionamento. La rivalutazione ha l'obiettivo di effettuare il calcolo della retribuzione media finale utilizzando dati retributivi sostanzialmente equivalenti, in valore reale, a quelli relativi al momento del pensionamento.

Il metodo retributivo viene applicato moltiplicando la retribuzione media finale per l'anzianità contributiva maturata e per un rendimento annuo che viene riconosciuto. Tale rendimento annuo è pari solitamente al 2%, ma scende fino allo 0,9% al crescere della retribuzione media finale. La massima anzianità contributiva riconosciuta nell'ambito del metodo retributivo è solitamente pari a 40 anni che, se moltiplicata per il 2% di rendimento annuo, determina l'80% della retribuzione media finale. Livello che per molti lavoratori ha rappresentato in passato una sorta di implicito obiettivo pensionistico garantito dal sistema.

Il metodo contributivo

Con il metodo contributivo la pensione finale viene calcolata sulla base di tutti i contributi versati alla previdenza pubblica. Per ogni anno si considera la retribuzione imponibile ai fini contributivi che viene moltiplicata per la relativa aliquota di finanziamento, determinando i contributi versati a favore del lavoratore. Per i dipendenti l'aliquota attualmente è pari al 33 per cento.

I contributi sono quindi accreditati nella posizione personale del lavoratore aperta a suo favore e vengono rivalutati annualmente. Più in dettaglio, la rivalutazione è riconosciuta esclusivamente al montante dei contributi accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente (nella sostanza ai contributi rivalutati versati in passato) e non alla contribuzione effettuata nell'anno. La rivalutazione è commisurata all'andamento medio del prodotto interno lordo nel quinquennio precedente.

Al pensionamento, il montante dei contributi maturati viene convertito in pensione applicando una serie di coefficienti stabiliti per legge che dipendono dall'età dell'interessato e garantiscono un assegno maggiore con il crescere dell'età a parità di montante. I coefficienti sono rivisti periodicamente per tener conto dell'evoluzione dell'aspettativa di vita media della popolazione italiana. La prossima revisione sarà

LA QUOTA
Nel sistema interamente retributivo la pensione, per molti, costituiva l'80% dell'ultimo stipendio

applicata dal 1° gennaio 2019 e successivamente dal 1° gennaio 2021 con cadenza sempre biennale.

L'applicazione dei due metodi

I due metodi sono applicati sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre 1995. Quello retributivo, infatti, non è applicato affatto per i lavoratori che sono stati iscritti per la prima volta all'Inps dopo tale data. Nei loro confronti tutta la prestazione è calcolata con il metodo contributivo.

Per tutti quelli che hanno un'anzianità almeno pari a 18 anni al 31 dicembre 1995 le norme prevedono l'applicazione del cosiddetto metodo misto introdotto dalla riforma Monti-Fornero, quindi con il retributivo applicato fino alle anzianità maturate al dicembre 2011 e il contributivo per quelle successive. Per tutti gli altri, invece, quelli con meno di 18 anni di contribuzione, il calcolo della pensione avviene attraverso il metodo misto disciplinato dalla riforma Dini, in base alla quale il retributivo si applica alle anzianità maturate sino al 31 dicembre 1995 e il contributivo a quelle successive.

C'è un'ulteriore considerazione. Nella sua applicazione pura, il sistema contributivo prevede la presenza di un massimale di retribuzione pensionabile che non è previsto con il metodo misto. In questo secondo caso, tutta la retribuzione percepita viene considerata per il calcolo della prestazione finale. Con un significativo impatto ovviamente sulla copertura finale garantita dal sistema pensionistico pubblico, che risulta essere nettamente più elevata rispetto al contributivo.

Le prestazioni garantite dall'Inps

Con tutti questi metodi e queste modalità diverse di applicazione a quanto ammonta la copertura offerta dall'Inps? Per un'indicazione complessiva si considerino tre lavoratori che, al 31 dicembre 2016, hanno 45, 55 o 65 anni di età. Si ipotizzi che tutti e tre siano stati iscritti per la prima volta all'Inps a 25 anni con una retribuzione annua lorda

iniziale di 15mila euro.

La pensione finale sarà determinata per il 45enne (iscritto per la prima volta all'Inps dopo il 31 dicembre 1995), secondo il metodo contributivo puro; per il 55enne (con meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995), utilizzando il metodo misto così come stabilito dalla riforma Dini; per il 65enne sulla base del metodo misto introdotto dalla Riforma Monti-Fornero. Le proiezioni sono state elaborate prevedendo due età di pensionamento (67 anni e 70 anni di età).

Sono state anche ipotizzate tre possibili evoluzioni retributive: moderata (con una retribuzione percepita nell'anno immediatamente precedente il pensionamento pari, in valore reale, a 30mila euro), intermedia (75mila euro) ed elevata (150mila euro). La prima è rappresentativa di una carriera impiegatizia, la seconda da funzionario di livello medio, la terza di una carriera dirigenziale. Nella sostanza i tre dipendenti conseguono, nell'ambito del sistema pubblico, esattamente il medesimo periodo di iscrizione, con la stessa anzianità contributiva e la stessa evoluzione retributiva. L'unica differenza è che tale periodo risulta essere traslato di dieci in dieci anni, prevedendo, per i più giovani, l'applicazione del metodo contributivo in maniera sempre più consistente.

I risultati delle proiezioni effettuate, ipotizzando un pensionamento a 67 anni di età, sono descritte nel grafico di sinistra nella pagina seguente. Le prestazioni sono espresse in percentuale della retribuzione percepita nell'ultimo anno di servizio immediatamente precedente il pensionamento. L'impatto sulla copertura finale del metodo di calcolo contributivo comporta progressivamente una riduzione della prestazione garantita (basti riscontrare come, con una evoluzione retributiva moderata, il dipendente con 65 anni di età al 31 dicembre 2016 può attendersi dal sistema una pensione finale pari a circa il 79% dell'ultima retribuzione, mentre invece il lavoratore 45enne dovrebbe ricevere una copertura ben diversa, pari a

OPZIONE

Il metodo contributivo premia quanti scelgono di ritardare il termine dell'attività lavorativa

circa il 54%). Lo stesso risultato può essere riscontrato anche per tutti gli altri lavoratori, indipendentemente dalle caratteristiche personali.

Un altro risultato evidente è rappresentato dalla riduzione della copertura offerta in percentuale rispetto al reddito dal sistema pubblico al crescere del livello retributivo percepito. Per il 65enne, infatti, la pensione finale passa dal 79% nel caso del lavoratore con una retribuzione finale di 30mila euro al 54% del dipendente con una carriera retributiva più brillante. L'impatto più elevato si riscontra per il lavoratore giovane che giunge al pensionamento con una copertura pari a circa il 26% dell'ultima retribuzione percepita, determinata anche dalla presenza del massimale di retribuzione pensionabile e contributiva.

L'effetto dell'età e della carriera

I risultati delle proiezioni elaborate prevedendo il pensionamento ai 70 anni di età sono invece riportati nel grafico di destra della pagina seguente. Da tali risultati emerge chiaramente, per il lavoratore, il beneficio di ritardare il pensionamento. Un ulteriore punto fondamentale è rappresentato dalle modalità attraverso le quali avviene la crescita retributiva.

Tutte le proiezioni illustrate sinora ipotizzano che il lavoratore passi dal primo reddito all'ultimo mediante un incremento retributivo costante nel corso di tutta la carriera. Sappiamo, però, che in diversi casi non è così. La carriera, a seconda dei settori nell'ambito dei quali si è coinvolti, può avvenire in maniera più incisiva nella prima parte o nell'ultima. L'evoluzione retributiva ha, però, un significativo impatto sulla prestazione finale garantita dall'Inps.

A titolo puramente indicativo consideriamo i due casi limite (che ovviamente non rappresentano una situazione reale, ma che possono fornire una indicazione dell'impatto). Ipotizziamo cioè una carriera fortemente anticipata in cui i livelli retributivi finali (30mila, 75mila e 150mila euro) siano percepiti a partire dal secon-

do anno di attività. Al contrario, ipotizziamo anche una carriera fortemente ritardata che preveda il percepimento della retribuzione iniziale (15mila euro) sino al penultimo anno di attività lavorativa e il livello finale esclusivamente nell'ultimo anno. La copertura risulta essere clamorosamente più elevata nel caso di carriera accelerata. I tassi di sostituzione per il 45enne (la prima rata di pensione rispetto all'ultima retribuzione percepita) variano dal 58% della carriera più brillante all'88% per quella più contenuta (rispetto a un 63% nella situazione di incremento retributivo costante).

Viceversa, nel caso della carriera ritardata le prestazioni si riducono drasticamente. Dal 10% della carriera più elevata al 45% di quella più contenuta. Risultati simili si ottengono anche considerando gli altri due lavoratori che al 31 dicembre 2016 possiedono 55 o 65 anni di età. Ovviamente gli impatti

STIPENDI ELEVATI

Il massimale retributivo «penalizza» nel calcolo dell'assegno chi guadagna di più

stimati sono principalmente dovuti all'utilizzo del metodo contributivo che determina la prestazione finale considerando nella sostanza tutte retribuzioni percepite nel corso dell'attività lavorativa.

Conclusioni

Le proiezioni fondamentalmente dimostrano come il risultato finale sia fortemente influenzato dalla posizione individuale del lavoratore, dalla sua storia, dalle decisioni intraprese, dai contratti di lavoro utilizzati. Non solo. Evidenziano quanto sia importante per i lavoratori monitorare la propria posizione pensionistica verificando tempo per tempo le prestazioni presumibilmente maturate e pianificando in maniera opportuna gli eventuali ulteriori risparmi previdenziali necessari. Ovviamente tutto per tempo, prima che sia troppo tardi.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le prestazioni Inps


Carriera costante, pensione in percentuale della retribuzione annua lorda percepita nell'anno di servizio precedente il pensionamento. Prima iscrizione all'Inps a 25 anni con una retribuzione annua lorda di 15.000 euro. Età al 31 dicembre 2016

Ultima retribuzione annua lorda: ■ € 30.000 ■ € 75.000 ■ € 150.000

CON PENSIONAMENTO A 67 ANNI



CON PENSIONAMENTO A 70 ANNI



Fonte: elaborazioni Aon Hewitt Retirement & Investment Consulting

Gli importi degli assegni

Fisco un po' meno pesante sulle pensioni più basse

di **Emanuele Innocenzi**
e **Marco Strafile**

Tra le varie disposizioni in materia pensionistica introdotte dalla legge di bilancio per il 2017 alcune hanno come finalità la protezione delle prestazioni più basse attraverso una modifica delle detrazioni fiscali applicabili.

Tale ambito era già stato oggetto di intervento da parte del legislatore in occasione della legge di stabilità del 2016. Sul punto si ricorda, infatti, che erano stati modificati i commi 3 e 4 dell'articolo 13 del Dpr 917/1986 (il Tuir, testo unico delle imposte sui redditi), riguardanti le detrazioni spettanti ai titolari di redditi di pensione.

In particolare, era stata ampliata l'area reddituale dei soggetti che fruivano di un'esenzione fiscale - la "no tax area" - prevedendo una differente applicazione delle detrazioni in funzione del superamento o meno del limite anagrafico di 75 anni.

La legge di bilancio per il 2017 ha proseguito nel solco di tale indirizzo, volto a tutelare le fasce di pensionati più deboli, intervenendo nuovamente sulla no tax area e sul connesso sistema di detrazioni, con l'effetto di aumentare l'importo della pensione netta spettante. Infatti, la

No tax area
portata
a 8.125 euro
A tutti
i pensionati
estese
le detrazioni
prima
riservate
agli over 75

detrazione prevista per i pensionati con almeno 75 anni di età è stata estesa ai titolari di prestazioni previdenziali con età inferiore, aumentando di conseguenza la soglia di reddito minimo non tassabile e incrementando, sebbene in misura contenuta, le detrazioni spettanti.

Le detrazioni cui hanno diritto i percettori di redditi da pensione sono determinate secondo un sistema di calcolo in base al quale l'importo delle stesse decresce all'aumentare del reddito complessivo, sino ad annullarsi al raggiungimento di un importo reddituale pari a 55mila euro.

Ma vediamo più in dettaglio in cosa consistono le novità che si applicano dall'anno di imposta 2017.

Le regole per il calcolo

L'articolo 1, comma 210 della legge di bilancio 2017 ha modificato l'articolo 13 del Tuir, sostituendo i commi 3 e 4 con un nuovo comma 3, secondo cui, indistintamente dall'età anagrafica, a tutti i pensionati spetta una detrazione (da rapportare al periodo di pensione nell'anno e non cumulabile con le detrazioni spettanti per i redditi da lavoro dipendente e per i redditi a questo assi-

milati) pari a 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8mila euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro; tale valore minimo è da intendersi come soglia di garanzia nel caso in cui la detrazione annua, rapportata a un periodo di pensione inferiore all'anno, dovesse risultare più bassa di tale importo.

La detrazione scende a 1.297 euro - aumentata del prodotto tra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15mila euro, diminuito del reddito complessivo, e 7mila euro - se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8mila euro ma non a 15mila euro.

In relazione ai redditi superiori a 15mila euro, ma non a 55mila euro, spetta una detrazione pari a 1.297 euro. Tale detrazione compete per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55mila euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40mila euro.

Gli effetti

Per effetto delle nuove disposizioni, la cosiddetta no tax area - vale a dire l'area del reddito complessivo al di sotto della quale i pensionati non sono soggetti ad Irpef - in seguito all'incremento delle detrazioni è pari a circa 8.125 euro lordi.

L'intervento operato dalla legge di bilancio 2017 estende il sistema delle detrazioni in passato riservato ai pensionati con almeno 75 anni di età anche ai titolari di prestazioni con età inferiore, rispetto ai quali il beneficio si tradurrà in una riduzione dell'Irpef, sebbene di importo piuttosto contenuto: le simulazioni di calcolo riportate nella tabella evidenziano, infatti, come il vantaggio massimo per tali pensionati parta da circa 100 euro per ridursi al crescere del reddito complessivo. Per gli altri pensionati (quelli ultrasessantacinquenni) non cambierà nulla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le nuove detrazioni

Il nuovo articolo 13, comma 3, del Dpr 917/1986. **Importi in €**

Reddito	Detrazione annua (€)	Applicazione
Fino a 8.000 euro	1.880	L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro
Oltre 8.000 fino a 15.000 euro	1.297	La detrazione è aumentata del prodotto tra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro.
Oltre 15.000 fino a 55.000 euro	1.297	La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro
Oltre 55.000 euro	0	

Cosa cambia rispetto all'anno scorso

Esempi di tassazione per pensionati con meno di 75 anni. **In €**

	Anno 2016	Anno 2017
REDDITO COMPLESSIVO 8.100 EURO		
Irpef (oltre addizionali)	1.863,00	1.863,00
Detrazione	1.758,00	1.872,00
Irpef netta (oltre addizionali)	105,00	0
REDDITO COMPLESSIVO 14.000 EURO		
Irpef (oltre addizionali)	3.220,00	3.220,00
Detrazione	1.328,00	1.380,00
Irpef netta (oltre addizionali)	1.892,00	1.840,00
REDDITO COMPLESSIVO 45.000 EURO		
Irpef (oltre addizionali)	13.420,00	13.420,00
Detrazione	314,00	324,00
Irpef netta (oltre addizionali)	13.106,00	13.096,00

Gli importi degli assegni

Gestione separata, aliquota al 25% per i professionisti con partita Iva

di **Maria Rosa Gheido**

Da quest'anno l'aliquota contributiva, dovuta dai professionisti con partita Iva iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'Inps, è del 25%, due punti percentuali in meno rispetto al 2016.

La riduzione è ancora più significativa se posta in relazione con l'articolo 1, comma 79, della legge 247/2007, in base al quale l'aliquota per il 2017 è del 32 per cento. Diventa pertanto significativa la forbice fra la contribuzione dovuta dagli iscritti alla gestione separata non titolari di partita Iva e quella posta a carico dei lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Per questi ultimi l'aliquota del 25% si applica al reddito dal lavoro autonomo prodotto nell'anno e determinato secondo le regole stabilite per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalle quali si mutuano anche i termini per il versamento, in acconto e a saldo dell'importo annuale dovuto. A differenza di quanto avviene per altri lavoratori autonomi, la cui pensione è gestita dall'Inps, quali artigiani e commercianti, non è previsto alcun versamento minimo anche se l'importo versato rileva in realtà per il diritto alle prestazioni. Si applica, infatti, anche ai lavoratori autonomi titolari di partita Iva la regola generale che aggancia il diritto alle prestazioni al minimale di reddito fissato per gli iscritti alla gestione

Ridotta
in via
definitiva
la percentuale
da applicare
al reddito
per calcolare
i contributi
da versare

previdenziale dei commercianti, pari nel 2016 a 15.548,00 euro. Di conseguenza l'accredito contributivo dell'intero anno si ottiene applicando l'aliquota contributiva al minimale. Versamenti inferiori comportano il riproporzionamento del periodo accreditato. È invece stabilito in 100.324,00 euro (nel 2016) il massimale di reddito entro il quale sono dovuti i contributi.

I professionisti iscritti alla gestione separata possono addebitare ai clienti una percentuale del 4% calcolata sull'importo del compenso esposto nella parcella, a titolo di rivalsa contributiva. Si tratta, però, di una facoltà e non di un obbligo come avviene, invece, per i lavoratori autonomi iscritti ad Albi professionali e dotati di Cassa di categoria. All'aliquota del 25% occorre aggiungere lo 0,72% destinato al finanziamento delle prestazioni assistenziali (indennità in caso di maternità, ricovero ospedaliero o malattia).

È invece dovuta l'aliquota del 32,72% per gli iscritti alla gestione separata non titolari di partita Iva, non obbligatoriamente iscritti ad altre gestioni previdenziali e non titolari di pensione. Rimane altresì ferma l'aliquota del 24% dovuta, invece, dai lavoratori autonomi pensionati o iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, che nemmeno sono tenuti al versamento della maggiorazione dello 0,72 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli importi degli assegni

Crescono importi e platea della quattordicesima

di **Aldo Forte**

Qualche soldo in più per i pensionati che hanno un assegno di basso importo e sono ultrasessantatrenni. Infatti, con la legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 187) è stata estesa la platea dei destinatari della quattordicesima ed è stato concesso un aumento per coloro che già ne avevano diritto negli anni scorsi.

La somma aggiuntiva, nel caso in cui si possiede un reddito complessivo individuale annuo Inps compreso tra 1,5 volte e 2 volte il trattamento minimo, spetta ora in misura pari a quanto riconosciuto nel 2016 ai redditi fino a 1,5 volte, e cioè:

- 336 euro per i pensionati ex lavoratori dipendenti con anzianità contributiva fino a 15 anni e per gli ex autonomi che abbiano versato fino a 18 anni di contributi;
- 420 euro per i pensionati ex lavoratori dipendenti con anzianità contributiva tra i 15 e i 25 anni e per gli ex lavoratori autonomi dai 18 ai 28 anni di contributi versati;
- 504 euro per i pensionati ex lavoratori dipendenti con più di 25 anni di contributi e i pensionati ex lavoratori autonomi con più di 28 anni di contributi versati.

Chi, invece, ha un reddito inferiore a 1,5 volte il minimo, percepisce da quest'anno 437, 546 e 655 euro, il 30% in più dell'anno scorso,

La mensilità aggiuntiva sarà pagata a 1,2 milioni di persone in più e salirà del 30% per chi già la riceveva

sempre in relazione agli anni di contribuzione accumulati.

I pensionati toccati dalle novità sono circa 3,375 milioni, di cui 2,125 milioni beneficiano dell'aumento del 30%, mentre 1,250 milioni riceveranno la quattordicesima a partire da quest'anno. Nel complesso l'operazione determina un maggior costo di 800 milioni di euro all'anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il confronto

Valore della quattordicesima nel 2016 e nel 2017 in base al reddito individuale e agli anni di contributi. **Importi lordi in €**

Anni di contributi		2016	2017	2016	2017
Dipendenti	Autonomi	Reddito infer. a 1,5 volte il minimo*		Reddito tra 1,5 e 2 volte il minimo*	
Fino a 15	Fino a 18	336	437	Non prev.	336
Oltre 15, fino a 25	Oltre 18, fino a 28	420	546	Non prev.	420
Oltre 25	Oltre 28	504	655	Non prev.	504

(*) oltre la soglia l'aumento è corrisposto in misura pari alla differenza tra la somma aggiuntiva e la cifra eccedente il limite stesso (clausola di salvaguardia)

Gli importi degli assegni

L'inflazione negativa «congela» il valore delle prestazioni

di **Matteo Prioschi**

Gli importi delle pensioni in pagamento quest'anno sono uguali a quelli del 2016. L'adeguamento all'inflazione delle prestazioni previdenziali, infatti, è nullo.

Questa invarianza, in realtà, "nasconde" il complesso meccanismo che regola la variazione degli importi delle pensioni in base all'andamento del costo della vita, basato su un doppio adeguamento applicato contemporaneamente sia in via provvisoria che definitiva, perché riferito a due periodi diversi.

A inizio 2017 l'importo delle pensioni è stato adeguato in via definitiva alla variazione del costo della vita registrato nel 2015, dopo che a gennaio 2016 era stata applicata la variazione provvisoria sempre riferita al 2015. Ebbene, la fluttuazione dei prezzi registrata due anni fa in realtà è stata pari a -0,1%, ma poiché per legge non si possono applicare valori negativi agli importi in pagamento, è stata portata a zero.

Sempre a gennaio di quest'anno è scattato l'adeguamento provvisorio all'inflazione del 2016. Si tratta di un valore da confermare perché calcolato sui primi nove mesi dell'anno. Anche in questo caso la variazione tecnicamente sarebbe del -0,1%, ma per legge è portata a zero. Dunque gli importi in pagamento sono uguali a quelli dell'anno scorso. In attesa del calcolo definitivo dell'inflazione 2016, che sarà applicato nel

Nel 2016 e nel 2017 l'indice di variazione del costo della vita applicato alle pensioni è stato portato a zero

2018, a cui si sommerà la variazione provvisoria prevista per il 2017 e così via negli anni a venire.

Il fatto che non ci siano variazioni rende inefficace anche il meccanismo che prevede un adeguamento differenziato all'inflazione in relazione all'importo degli assegni. L'inflazione piena viene riconosciuta a chi ha una pensione di importo fino a 3 volte il trattamento minimo. Oltre tre volte e fino a quattro, l'adeguamento è del 95% dell'inflazione; oltre quattro e fino a cinque scende al 75%; oltre cinque e fino a sei è al 50%; oltre sei volte è del 45 per cento.

Questo sistema è stato introdotto inizialmente per il periodo 2014-2016 dopo il blocco triennale previsto dalla riforma Monti-Fornero, e poi prorogato fino al 2018. Il meccanismo serve per contenere la spesa pubblica evitando di penalizzare gli assegni di importo più basso, mentre agli altri viene eroso il potere d'acquisto nel corso del tempo. Ma in questa fase di inflazione a zero o negativa, cambia ben poco.

Per quest'anno resta ancora da definire come recuperare il -0,1% determinato dalla differenza tra perequazione provvisoria e definitiva del 2014 e che, per effetto della legge di Stabilità 2016 è stato rimandato di un anno. Di solito il recupero avviene sull'assegno di gennaio, ma ministero del Lavoro e Inps stanno lavorando per spalmarlo in quattro rate a partire da marzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE NUOVE PENSIONI

5

Previdenza
complementare

Previdenza complementare

Tre fonti di finanziamento per il «secondo pilastro»

di **Flora Mastromarino e Claudio Pinna**

La previdenza complementare è stata disciplinata in Italia per la prima volta nel 1993 con il Dlgs 124, ma distanza di quasi 25 anni il settore deve ancora dispiegare tutte le sue potenzialità. Basti pensare che il patrimonio complessivo gestito dai fondi pensione rappresenta circa l'8% del Pil, ben distante dalla media europea.

I fondi pensione

In Italia esistono:

- fondi pensione negoziali, costituiti dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell'ambito della contrattazione nazionale, di settore o aziendale;
- fondi pensione aperti, istituiti da banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio (Sgr) e società di intermediazione mobiliare (Sim);
- piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (Pip), ossia forme pensionistiche offerte dalle compagnie di assicurazione;
- fondi pensione preesistenti, istituiti prima dell'entrata in vigore del Dlgs 124/1993.

I fondi negoziali possono anche essere istituiti a livello territoriale per i lavoratori e i datori di lavoro di una determinata area geografica.

In base ai programmi si distinguono fondi a prestazione definita e fondi a contribuzione definita, questi ultimi di gran lunga preminenti in

Nei fondi negoziali possibile far confluire le quote del Tfr. Non è ammessa la revoca della scelta

Italia. I fondi a prestazione definita sono quelli nel cui ambito viene stabilita la modalità di calcolo della prestazione finale e i contributi destinati al finanziamento vengono individuati in maniera tale da consentire al programma l'erogazione delle prestazioni promesse. I fondi a contribuzione definita, viceversa, sono quelli nel cui ambito viene stabilita la contribuzione da destinare al finanziamento del programma, mentre la prestazione finale è commisurata ai contributi versati e ai rendimenti ottenuti dall'investimento del patrimonio accantonato.

Fondi a contribuzione definita

In Italia per i lavoratori dipendenti possono essere costituiti solo fondi a contribuzione definita, a capitalizzazione individuale. Quando un lavoratore si iscrive a un fondo pensione il programma attiva la sua posizione pensionistica personale, su cui vengono accreditati tutti i contributi versati e tutti i rendimenti (al netto delle spese) che il loro investimento sul mercato finanziario ha generato. Al pensionamento il fondo pensione eroga una prestazione (sotto forma di capitale, di rendita o in forma mista) equivalente in termini economici al totale dei contributi rivalutati accreditati nell'ambito della posizione pensionistica individuale.

La normativa, in teoria, consente la costituzione dei fondi pensione a prestazione definita

esclusivamente per i lavoratori autonomi, ma nessuno dei programmi istituiti ha assunto una struttura del genere.

I fondi pensione sono rivolti a tutti e quindi ai lavoratori dipendenti, agli autonomi, ai liberi professionisti e ai titolari di qualsiasi altra tipologia di contratto (tipo a progetto o occasionale). In genere un dipendente, se previsto dal contratto di lavoro, può aderire in forma collettiva a un fondo pensione negoziale, aperto o preesistente. Se non previsto dal contratto, invece, o se desidera aderire a un forma diversa, può anche decidere di iscriversi, in forma individuale, a un fondo pensione aperto o a un Pip. In tal caso però, in assenza di un accordo specifico, viene meno l'obbligo per il datore di lavoro di destinare al finanziamento del programma il contributo a suo carico.

Un lavoratore autonomo o un libero professionista invece possono aderire a un fondo pensione aperto o a un Pip.

Le fonti di finanziamento

Per i dipendenti sono previste tre fonti di finanziamento del fondo: il contributo a carico del lavoratore, quello a carico del datore di lavoro e l'accantonamento annuo del trattamento di fine rapporto (Tfr). La partecipazione a un fondo è sempre volontaria.

L'entità del contributo datoriale è stabilita dagli accordi collettivi, di solito spetta solo nel caso in cui il dipendente si sia iscritto al fondo pensione previsto dagli accordi collettivi e versi anche il contributo a suo carico, la cui entità minima è definita dagli accordi stessi.

Il lavoratore può scegliere di destinare al fondo pensione anche il Tfr, l'indennità erogata dal datore di lavoro in caso di cessazione dal servizio e che viene finanziata attraverso un accantonamento annuo pari a circa il 7% della retribuzione percepita. L'indennità finale del Tfr, nel caso in cui quest'ultimo non sia versato al fondo, viene erogata sotto forma di capitale, è pari agli accantonamenti riconosciuti in tutto il periodo di servizio prestato con la società, rivalutati annualmente dell'1,5%, più il 75% dell'incremento annuo del costo della vita.

La normativa richiede che quando un lavoratore si iscrive a un fondo pensione gli accan-

LA FORMA

I contributi sono versati su un conto individuale Rendimenti «inglobati» nel valore dei futuri assegni

tonamenti annui di Tfr maturati da quel momento siano destinati al suo finanziamento a meno di un rifiuto esplicito. Sulla posizione pensionistica individuale, quindi, anche se rendicontati in maniera distinta, vengono accreditati tutti i contributi del lavoratore, del datore di lavoro e il Tfr.

Come detto, in un fondo a contribuzione definita la prestazione finale è influenzata dai rendimenti ottenuti nel periodo d'accumulazione e dai costi applicati.

Linee diversificate in base al rischio

I fondi pensione offrono solitamente la possibilità agli iscritti di destinare i risparmi verso forme di investimento in linea con il proprio livello di propensione al rischio. Si tratta di linee d'investimento azionarie (che investono principalmente in azioni), obbligazionarie (che investono principalmente in obbligazioni), bilanciate (che investono in azioni e obbligazioni in maniera equivalente) e garantite (che offrono una garanzia di rendimento minimo o di restituzione dei contributi versati). Ovviamente l'iscritto ha la possibilità di cambiare nel tempo la linea di investimento scelta.

I Pip, al contrario, non offrono alcuna scelta di investimento in quanto la gestione del patrimonio è unicamente di tipo assicurativo.

Gli investimenti dei fondi pensione sono assoggettati a disposizioni che tengono conto della finalità previdenziale dell'operazione, ragion per cui l'impiego in alcuni strumenti finanziari considerati eccessivamente rischiosi viene limitato. A tutela degli iscritti il patrimonio accantonato dai fondi pensione, inoltre, è detenuto in una banca depositaria tra quelle autorizzate dalla Banca d'Italia.

Le prestazioni classiche del fondo pensione sono quelle stabilite al momento del pensionamento. Per la maturazione di tali prestazioni è necessario aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata dall'Inps, almeno cinque anni di iscrizione a una forma di previdenza complementare e aver interrotto l'attività. La prestazione erogata è equivalente al montante dei contributi rivalutati accreditati sulla posizione pensionistica individuale.

Nel corso del periodo di servizio, l'aderente

può tuttavia richiedere un'anticipazione della prestazione maturata.

Le anticipazioni

In particolare, l'iscritto può richiedere, senza alcun requisito di anzianità, l'anticipazione sino al 75% della posizione individuale maturata in caso di spese sanitarie gravi per sé o per i propri familiari.

Trascorsi otto anni d'iscrizione al fondo pensione può, invece, richiedere sino al 75% della posizione pensionistica maturata per l'acquisto o la ristrutturazione della casa e, per qualsiasi motivazione, l'erogazione sino al 30% della posizione accumulata. Le anticipazioni, rispettando i limiti stabiliti dalla normativa, possono essere richieste più volte nel corso della partecipazione al fondo pensione e possono anche essere reintegrate.

La prestazione maturata può essere ricevuta anche in caso di decesso o invalidità tale da aver provocato la cessazione dal servizio prima del pensionamento. In situazioni del genere, talvolta i fondi pensione prevedono anche l'integrazione della posizione individuale accumulata sino a un livello minimo di prestazione da garantire (pari o ad un importo fisso o a un certo multiplo della retribuzione annua lorda percepita).

Qualora, inoltre, l'iscritto prima del pensionamento perda il requisito per la partecipazione al fondo pensione (nella sostanza, interrompa l'attività lavorativa non avendo più la possibilità di poter effettuare i versamenti contributivi) sono previste tre possibilità: il trasferimento della posizione maturata presso un'altra forma pensionistica complementare, il mantenimento presso il fondo pensione della prestazione maturata senza la previsione di alcun ulteriore versamento, il riscatto della prestazione.

Il riscatto, parziale o totale, senza penalità fiscali, è anche possibile dopo la cessazione dal servizio e il perdurare di un determinato periodo di inoccupazione (da uno a quattro anni per il diritto al riscatto parziale nella misura massima del 50%, quattro anni per il riscatto totale). Il trasferimento della posizione maturata a un'altra forma pensionistica complementare è consentito, senza aver perso i requisiti di partecipazione al fondo pen-

SOTTO LALENTE

Al momento dell'adesione l'interessato può verificare l'indicatore sintetico dei costi da sostenere annualmente

sione, trascorsi due anni di permanenza.

Le modalità d'iscrizione

L'iscrizione al fondo pensione avviene sottoscrivendo il modulo d'adesione. Con riferimento ai costi l'iscritto ha la possibilità di verificare il cosiddetto indicatore sintetico dei costi (Isc), che in genere dipende dalla tipologia del fondo pensione, dalla linea di investimento scelta e dal periodo di iscrizione. L'Isc è una misura che tutti i fondi pensione devono comunicare e che è richiesta da Covip, l'autorità di vigilanza. L'Isc fornisce una indicazione di tutti i costi che annualmente sostiene l'aderente (i costi una tantum di adesione, quelli annui della gestione finanziaria, i costi amministrativi eccetera). È calcolato sulla base di una metodologia standard che fa riferimento a una serie di ipotesi omogenee in termini di caratteristiche del partecipante, di versamenti effettuati, durata della partecipazione eccetera. Tale metodologia consente di operare dei confronti tra i vari fondi pensione. Ovviamente, più l'Isc risulta contenuto più il fondo prevede costi minori.

Normalmente i fondi negoziali possono vantare l'Isc più contenuti rispetto agli altri fondi. E, sempre in media, al crescere del periodo di iscrizione al fondo, l'Isc tende a ridursi. Nella scelta del fondo pensione i costi sono importanti, ma non possono essere trascurati i rendimenti previsti e i servizi offerti. A tal fine è fondamentale che il programma abbia un valido sistema di comunicazione agli iscritti, in primis un adeguato sito web, con la possibilità di accedere a tutte le informazioni in maniera diretta.

Al momento dell'adesione sono messi a disposizione del potenziale aderente tre documenti: la nota informativa, il progetto esemplificativo standardizzato (ora denominato "la mia pensione complementare") e lo statuto.

Nella nota informativa è contenuta una descrizione generale del programma, il progetto standardizzato contiene invece una stima della prestazione che in situazioni medie è possibile ricevere al pensionamento. Lo statuto rappresenta, infine, il documento nel cui ambito sono disciplinate le modalità di gestione del programma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Previdenza complementare

Per affrontare spese sanitarie anticipo fino al 75% del maturato

di **Regis Demizieux**
e **Claudio Pinna**

Gli iscritti a un fondo pensione, come per il Tfr, hanno la possibilità di chiedere, nel corso del periodo di partecipazione, l'erogazione anticipata di una quota delle prestazioni maturate, con l'effetto (qualora gli importi non siano poi reintegrati) di ridurre il livello della pensione complementare finale percepita. La normativa tiene conto di questo aspetto, ragion per cui viene prevista una serie di limitazioni.

Le modalità attraverso cui le anticipazioni sono erogate vengono stabilite dai commi 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 11 del Dlgs 252/2005, che disciplina le forme pensionistiche complementari. Il decreto definisce quattro tipi di anticipazione, l'anzianità minima di permanenza nel fondo pensione necessaria per averne diritto nonché l'ammontare massimo che può essere chiesto e il relativo trattamento fiscale.

Il primo tipo di anticipazione prevista è quella per fare fronte alle spese sanitarie sostenute a seguito di gravissime situazioni relative all'aderente, al coniuge e ai figli. Si tratta di terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono anche essere utilizzate per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia, all'intervento o a quelle sostenute dai familiari per prestare as-

All'aderente che affronta problemi di salute non è richiesta alcuna anzianità contributiva minima

sistenza all'aderente beneficiario della prestazione. In questo caso non viene prevista alcuna condizione di anzianità contributiva maturata nell'ambito delle forme pensionistiche complementari e il partecipante può chiedere una prestazione pari sino al 75% della posizione individuale maturata.

Prima casa, acquisti e ristrutturazioni

La seconda tipologia di anticipazione riguarda l'acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i suoi figli. La terza tipologia è anch'essa relativa alla prima casa di abitazione, ma riguarda la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. L'anticipazione può anche essere richiesta per realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici nonché per interventi di ristrutturazione edilizia. Per le due tipologie di anticipazione inerenti la prima casa il richiedente deve essere in possesso di un'anzianità contributiva di almeno otto anni. Anche in questo caso l'importo complessivo erogato non può eccedere il 75% della prestazione maturata.

La quarta tipologia di anticipazione, infine, non è specificamente collegata ad alcun evento e l'unico vincolo previsto è quello degli otto anni di contribuzione al fondo pensione, superati i quali l'anticipazione può essere richie-

sta sino ad un importo massimo del 30% della posizione maturata.

Ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente. L'anticipazione può essere richiesta più di una volta nel corso della partecipazione al fondo pensione, sempre nel rispetto dei limiti indicati in precedenza. In ogni caso, le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione dal partecipante non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata. A tal fine la posizione considerata è quella che include i contributi versati dal datore di lavoro, dal dipendente, il Tfr, nonché tutti i rendimenti derivanti dagli investimenti effettuati dal fondo pensione.

Sempre ai fini della verifica del limite di erogazione dell'anticipazione la posizione viene incrementata delle eventuali somme già percepite in passato e non ancora reintegrate.

Le regole fiscali

Il decreto definisce anche le regole fiscali da applicare a seconda della tipologia di anticipazione richiesta. Nel caso in cui l'anticipazione sia connessa con la necessità di sostenere spese sanitarie viene applicata una fiscalità agevolata. All'ammontare complessivo erogato, infatti, al netto dei redditi già assoggettati a imposta (i rendimenti ottenuti sulla posizione accantonata ad esempio), si applica un'aliquota fiscale del 15%, ridotta dello 0,3% all'anno eccedente i 15 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare, con una riduzione massima del 6% (e quindi un'aliquota fiscale minima del 9%).

Per quanto riguarda invece tutte le altre motivazioni l'ammontare complessivo erogato, sempre al netto dei redditi già assoggettati a imposizione fiscale, sconta una ritenuta del 23 per cento.

La forma pensionistica che eroga le anticipazioni effettua direttamente le ritenute sugli importi versati al partecipante. Gli importi ricevuti a titolo d'anticipazione sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabili-

L'OPPORTUNITÀ

Parte del capitale può essere chiesta più volte ed essere reintegrata in ogni momento

tà e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Le somme versate a titolo di reintegrazione possono anche eccedere i limiti fiscali di deducibilità massima prevista (pari a 5.164,57 euro all'anno). Su tali somme eccedenti viene riconosciuto un credito d'imposta pari alla tassazione scontata al momento dell'erogazione dell'anticipazione.

La richiesta di anticipazione viene effettuata dall'aderente tramite la compilazione di un modulo messo a disposizione dei partecipanti dal fondo pensione. Nel modulo vanno specificati tra l'altro i dati personali, la tipologia della richiesta di anticipazione e le modalità di erogazione. A seconda della tipologia vanno forniti anche alcuni documenti giustificativi.

Il modulo e tutti i documenti necessari devono essere inviati al fondo, solitamente tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In alcuni casi la richiesta è accettata anche via e-mail. Nel caso in cui il lavoratore abbia richiesto la cessione del quinto dello stipendio a titolo di finanziamento, dovrà essere inviata anche una liberatoria o una specifica autorizzazione della finanziaria.

Il fondo pensione deve fornire al partecipante tutte le informazioni relative alle condizioni applicate in caso di erogazione dell'anticipazione. La nota informativa, predisposta dal fondo secondo le raccomandazioni della Covip, in genere richiama un documento sulle anticipazioni che solitamente il fondo pensione rende disponibile sul sito web (o anche su richiesta del dipendente al datore di lavoro). Nell'ambito di tale documento devono essere riportati gli eventuali costi applicati dal fondo per ciascuna tipologia di anticipazione. Di solito infatti viene prevista una trattenuta a copertura delle spese amministrative sostenute dal fondo pensione, in genere pari a un importo fisso prelevato dalla posizione individuale al momento dell'operazione. Nel documento sono anche evidenziati gli eventuali limiti minimi d'importo di anticipazione possibili e il dettaglio dei documenti giustificativi da fornire a seconda della tipologia di richiesta, nonché le tempistiche previste per l'erogazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Previdenza complementare

A pagare la prestazione (di solito) è un'assicurazione

di **Fabio Cicchinelli**
e **Claudio Pinna**

La partecipazione a un fondo pensione può essere suddivisa in due momenti. La prima, nel corso dell'attività lavorativa, di cosiddetto "accumulo", nel corso del quale il lavoratore destina al finanziamento del programma i suoi contributi, eventualmente l'accantonamento annuo del Trattamento di fine rapporto (Tfr), e il datore di lavoro effettua i versamenti a suo carico.

In questa fase tutti i contributi accreditati sulla posizione individuale dell'iscritto vengono investiti nel mercato finanziario, generano rendimenti (sia auspica) e vanno a costituire (ad accumulare) il montante contributivo del partecipante.

Al pensionamento ha inizio la seconda fase, il cosiddetto "decumulo". La posizione individuale maturata (tutti i contributi versati e rivalutati) vengono presi come riferimento per determinare la prima rata di rendita che sarà poi erogata a favore dell'iscritto secondo le modalità stabilite dal fondo pensione (riducendo così la posizione maturata).

Vediamo quali sono le caratteristiche attraverso le quali può avvenire la fase di decumulo (ossia di erogazione della rendita). Anzitutto, al pensionamento la prestazione maturata nell'ambito di un fondo pensione può essere erogata interamente sotto forma di rendita vitalizia. Sino al 50% l'aderente può anche chiedere l'erogazione della prestazione sotto forma di

L'erogazione del 100% del capitale è possibile, con penalità fiscali, per gli iscritti ai fondi al 28 aprile 1993

capitale. In taluni casi, per i cosiddetti "vecchi iscritti" (già iscritti cioè ai fondi pensione al 28 aprile 1993), la prestazione può essere erogata anche interamente sotto forma di capitale (ma con delle penalità fiscali).

La posizione individuale può essere erogata interamente sotto forma di capitale anche in presenza di prestazioni maturate molto contenute. In particolare, quando la rendita vitalizia corrispondente al 70% della posizione accantonata risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale annuo. Mediamente con un montante finale inferiore agli 80/100 mila euro si può ricadere in questa fattispecie.

Le modalità di erogazione

Il fondo pensione per finanziare le pensioni garantite ha due possibilità: attraverso una forma diretta oppure mediante una convenzione stipulata con una compagnia di assicurazione.

Nel primo caso il fondo pensione si assume tutti i rischi e gli aspetti amministrativi, ma avrà maggiore flessibilità dell'individuare le prestazioni, nel secondo caso è la compagnia di assicurazione ad assumersi i rischi legati all'erogazione della rendita. Questa seconda modalità, oltre ad essere la più frequente sul mercato, è obbligatoria per alcune tipologie di fondi pensione. In tale situazione il fondo pensione, tramite la compagnia di assicurazione, offre al-

l'aderente diverse opzioni di rendita (reversibile, non reversibile, certa per un determinato periodo eccetera) che il pensionato sceglie al momento della cessazione dal servizio.

I tipi di rendita

Le tipologie di rendite offerte in Italia dai fondi pensione sono numerose. Ciascuna di queste prevede una prima rata erogata nell'anno immediatamente successivo al pensionamento e una evoluzione differente.

Alla cessazione dal servizio è l'iscritto che decide il tipo di rendita. Sulla base della scelta, la prestazione maturata sotto forma di capitale viene convertita in rendita vitalizia tenendo conto del presumibile impegno finanziario assunto nei confronti degli aventi diritto. Le rendite, infatti, possono essere dirette, reversibili a favore di uno o più familiari, erogate per un determinato periodo (cinque o dieci anni) in maniera certa, controassicurate, con una maggiorazione in caso di mancata autosufficienza intervenuta eccetera.

Forma «diretta» o reversibile

La forma che consente di ricevere nel primo anno successivo al pensionamento la rata di rendita più elevata è quella diretta. Tale tipo di rendita prevede l'erogazione della prestazione sino al decesso dell'iscritto. Nel caso di una rendita vitalizia reversibile, invece, la prestazione viene erogata sino al decesso dell'familiare indicato dall'iscritto come possibile avente diritto. In diverse situazioni, però, la rendita erogata ai familiari viene ridotta di una determinata percentuale (classica, similmente a quanto avviene per l'Inps, risulta essere l'erogazione al coniuge di una prestazione pari al 60% di quella che in precedenza veniva erogata all'iscritto).

Nel caso di rendite certe, la prestazione, indipendentemente dalla sopravvivenza o meno dell'iscritto e dei relativi familiari, viene garantita per un determinato periodo. Successivamente la forma assume le medesime caratteristiche, sempre sulla base delle scelte operate dall'iscritto, delle rendite dirette o reversibili.

Le altre tipologie

Nel caso di rendita controassicurata la presta-

L'OPZIONE

Al termine della carriera è l'iscritto a decidere il tipo di rendita che preferisce ricevere

zione, similmente alla rendita diretta, viene erogata sino al decesso dell'iscritto. Al momento del decesso, però, il capitale residuo, costituito dalla posizione individuale maturata al pensionamento ridotta delle rate di rendita erogate, viene corrisposto a favore dei familiari.

La rendita con maggiorazione in caso di mancata autosufficienza prevede, in sostanza, la garanzia di una copertura di tipo Ltc (Long term care). La prestazione viene cioè erogata similmente a una rendita diretta. Al verificarsi della mancata autosufficienza (cioè alla mancata capacità di svolgere adeguatamente in via autonoma una serie di attività basilari, come vestirsi, mangiare, curare la propria igiene personale eccetera) la prestazione viene incrementata (solitamente raddoppiata).

Il «documento delle rendite»

Le rendite iniziali, a seconda della scelta effettuata, possono risultare sensibilmente diverse. Rispetto a quella diretta la riduzione apportata alla rendita reversibile dipende dall'età e dal numero dei familiari aventi diritto. Sempre rispetto alla rendita diretta le altre tipologie, a parità di posizione individuale maturata, possono risultare più contenute anche di oltre il 10 per cento. In tutti i casi comunque i fondi pensione mettono a disposizione degli iscritti (su carta o sul sito internet) il «documento sulle rendite», proprio al fine di fornire all'iscritto la possibilità di scegliere consapevolmente la prestazione che riceverà al momento del pensionamento.

Tale documento contiene le possibili tipologie di rendita che il fondo pensione è in grado di garantire, il dettaglio dei costi applicati e i parametri (le basi tecniche) utilizzati dalla compagnia di assicurazione per il calcolo della prima rata di pensione. Spesso sono riportati anche esempi riguardanti l'importo della pensione iniziale, nonché la proiezione per un certo numero di anni delle future rate di rendita. La proiezione è effettuata utilizzando un determinato tasso annuo di rendimento del patrimonio che la compagnia specificamente destina al finanziamento delle rendite in corso di erogazione. Le pensioni, infatti, si rivalutano normalmente sulla base del tasso annuo di rendimento che la compagnia di assicurazione ha ottenuto nel corso dell'anno precedente.

Tasso di rendimento e tecnico

Più nel dettaglio, la rivalutazione effettiva è pari a tale tasso annuo di rendimento al netto, però, del cosiddetto tasso tecnico. Il tasso tecnico rappresenta il tasso annuo di rendimento minimo che la compagnia di assicurazione riconosce a favore del fondo pensione.

Attualmente la maggior parte dei contratti presenti sul mercato prevede un tasso tecnico pari allo zero per cento. La rivalutazione riconosciuta, indipendentemente dalla futura evoluzione dei mercati finanziari, non può più essere soggetta a revisione. Le rate di pensione percepite, quindi, non potranno diminuire nel tempo.

Il tasso tecnico rappresenta un parametro fondamentale per il confronto delle varie opportunità presenti sul mercato (od offerte dallo stesso fondo pensione). Anche tale tasso, infatti, incide in maniera fondamentale sia sull'importo della prima rata di pensione percepita, sia sulla sua evoluzione. Occorre, infatti, rilevare come l'iscritto abbia al pensionamento la possibilità di trasferire la propria posizione a un qualsiasi altro fondo pensione esclusivamente per l'erogazione della pensione (che adotta, ad esempio, parametri giudicati migliori).

In generale l'adozione di un tasso tecnico più contenuto determina una prima rata di rendita anch'essa più contenuta, ma una rivalutazione nel corso del periodo di erogazione, a parità di tasso annuo di rendimento ottenuto dalla compagnia di assicurazione, più elevata. La scelta tra le varie opzioni offerte dal mercato non risulta, quindi, agevole. Il risultato complessivo, infatti, deve essere valutato sulla base della specifica situazione individuale e della sopravvivenza effettiva.

A titolo puramente indicativo consideriamo due possibili contratti assicurativi. Uno con un rendimento minimo annuo garantito (un tasso tecnico) pari all'1%, l'altro al 2 per cento. La prima rata di rendita, nel primo caso, risulterebbe più contenuta di circa il 10 per cento. L'iscritto potrebbe essere portato a sottoscrivere il secondo contratto. Le rivalutazioni delle rate di rendita in corso di erogazione riconosciute nel corso del tempo sarebbero però ben diverse. Quelle previste dal secondo contratto (pari come abbiamo detto al tasso annuo di rendimen-

DA VERIFICARE
Importo dell'assegno condizionato dal tasso di rendimento offerto e dalle ipotesi di mortalità adottate

to ottenuto al netto di quello minimo garantito), a parità di rendimenti ottenuti, risulterebbero infatti notevolmente più contenute.

Sempre a titolo puramente indicativo, ipotizzando un tasso annuo di rendimento del 4%, dopo 12 anni la rata di pensione garantita dal secondo contratto risulterebbe più elevata. La convenienza del secondo contratto sarebbe ulteriormente destinata ad aumentare al crescere della sopravvivenza dell'iscritto.

Un ulteriore elemento da non sottovalutare è rappresentato dalle ipotesi di mortalità adottate. Più la mortalità prevista risulta essere elevata, e quindi più la sopravvivenza ipotizzata risulta esser ridotta, più la rata della prima pensione annua risulterà maggiore.

La variabile dei costi

Infine, vanno considerati anche i costi applicati. La fase di erogazione della rendita prevede, infatti, una serie di costi che riducono l'importo della pensione percepita dall'iscritto. Alcuni di questi costi possono incidere sulla rivalutazione delle rendite. Il rendimento annuo ottenuto può essere riconosciuto, ad esempio, solo in parte. Nella maggior parte dei contratti, infatti, le compagnie di assicurazione prevedono la presenza delle cosiddette aliquote di retrocessione, che rappresentano la percentuale del tasso annuo di rendimento da utilizzare per la determinazione della relativa rivalutazione annua della pensione. In molti casi tale aliquota è pari al 95%, ma le modalità di riduzione del rendimento ottenuto sono le più svariate. Talvolta vengono anche previsti tassi annui minimi trattenuti in valore nominale. Ovviamente, a parità di ulteriori condizioni, più elevata risulta essere l'aliquota di retrocessione e più vantaggioso risulta esser il contratto.

Possono essere ovviamente previsti anche altri costi, nella maggior parte dei casi di natura amministrativa per l'erogazione della rendita. In sintesi, anche al momento del pensionamento l'iscritto è destinato a compiere altre importanti scelte che produrranno un effetto sui futuri redditi percepiti. I fondi pensione dovranno attrezzarsi per consentire ai partecipanti l'assunzione con cognizione di causa delle relative scelte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Previdenza complementare

Sulla rendita prelievo più basso in base alla durata di adesione

di **Alessandro Mastromatteo**
e **Benedetto Santacroce**

Non imponibilità del premio di produttività convertito in contributi, esenzione da imposizione per i proventi da investimenti qualificati e possibile erogazione anticipata di rendite: con queste tre misure, contenute nella legge di Bilancio 2017, il legislatore cerca di dare slancio alla previdenza complementare alleggerendo il carico fiscale nelle fasi di contribuzione, accumulo e prestazioni. I profili di tassazione costituiscono infatti una leva di primaria importanza la cui valutazione incide in maniera fondamentale nella scelta di aderire o meno ai fondi pensione.

Il sistema di tassazione dei fondi pensione è caratterizzato da un livello di imposizione delle prestazioni (erogazioni sotto forma di rendita e/o di capitale) relativamente basso rispetto alla tassazione ordinaria, ad esempio rispetto al trattamento di fine rapporto (Tfr) o alle relative anticipazioni.

La tassazione dei fondi pensione, riscritta dal Dlgs 252 del 2005 e rivisto da ultimo dalla legge di Stabilità del 2015, si basa su un meccanismo che prevede l'esenzione dei contributi versati al fondo, la tassazione dei rendimenti finanziari delle risorse raccolte e gestite dal fondo, la tassazione delle prestazioni che il fondo eroga al momento del pensionamento dell'iscritto.

I criteri di matrice fiscale che regolano la tas-

Aliquota ridotta dello 0,30% per ogni anno di iscrizione oltre i 15 Imponibile senza doppia tassazione

sazione di rendimenti e prestazioni sono due. Anzitutto c'è una stretta correlazione tra i contributi versati al fondo e non tassati e le prestazioni erogate e tassate. In secondo luogo è stabilita la non duplicazione dell'imposizione con detassazione delle rendite finanziarie già sottoposte ad autonoma fiscalizzazione nel fondo. Si tratta dello schema Ett di tassazione dei fondi pensione, che riconosce l'esenzione dei contributi, la tassazione nella fase dell'accumulo dei rendimenti e, infine, la tassazione nella fase di erogazione delle prestazioni al netto dei rendimenti già tassati. Tuttavia, il basso livello di detassazione dei contributi versati (pari al massimo a 5.164 euro) e la previsione di una tassazione anticipata dei rendimenti finanziari hanno rappresentato sinora un ostacolo al pieno sviluppo della previdenza complementare.

Le misure contenute nella legge di bilancio per 2017 sono funzionali ad aumentare l'appeal della previdenza complementare, incidendo sui principali ostacoli all'adesione. In particolare, quanto alla tassazione sui rendimenti, con l'articolo 1, commi da 88 a 99 della legge 232/2016, si abroga il credito d'imposta per investimenti infrastrutturali ed è prevista la detassazione dei proventi derivanti da investimenti nell'economia reale a medio-lungo termine, detenuti cioè per almeno cinque anni, effettuati dai fondi pensione, oltre che dalla Casse previden-

ziali, nel limite del 5% dei loro asset.

Esenzione dei contributi

I contributi del lavoratore e dei datori di lavoro/committenti versati volontariamente o dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, ai fondi pensione sono deducibili, in base all'articolo 10 del Tuir, dal reddito complessivo del lavoratore per un importo fino a 5.164,57 euro. Con l'articolo 1, comma 160 della legge di Bilancio per il 2017, è stato tuttavia riconosciuta la piena deducibilità dei contributi versati per scelta del lavoratore, anche oltre soglia, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di produttività (si legga l'articolo a pagina 79).

Il limite deducibile, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4 del Dlgs 252/2005, deve tener conto anche dei contributi versati dall'iscritto a favore dei familiari a carico con un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.

Tassazione delle prestazioni

Sulle erogazioni del fondo, al momento del raggiungimento dell'età pensionabile si applica una ritenuta definitiva a titolo d'imposta del 15 per cento. Tale ritenuta può essere attenuata fino al 9%, con una riduzione dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al fondo. La base imponibile è pari ai versamenti effettuati al fondo che non sono stati in precedenza assoggettati a tassazione.

Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate sotto forma di capitale o rendita. L'iscritto potrà, in via generale, beneficiare di queste prestazioni sotto forma di capitale, nella misura massima del 50% del montante finale accumulato, e sotto forma di rendita anche nella misura del 100% ovvero, se sceglie di fruire di una parte sotto forma di capitale, nella misura complementare alla percentuale percepita sotto forma di capitale. Per determinare la quota massima di prestazione fruibile sotto forma di capitale (50%) si tiene conto delle somme percepite dall'aderente come anticipazione e non reintegrate.

Le prestazioni sotto forma di capitale e le rendite sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto dei redditi già assoggettati a imposta.

IL RISPARMIO

Contributi dell'iscritto deducibili entro quota 5.164,57 euro
Nel conto anche quelli per i familiari a carico

La base su cui si calcola l'imposta è costituita dall'importo della pensione complementare ridotto dei contributi eventualmente non dedotti, dei rendimenti finanziari maturati durante la fase di accumulo, nonché, per le sole rendite, della rivalutazione annua della rendita (lettera g-quinquies, articolo 44 del Tuir). L'aliquota ordinaria è del 15%, ma si riduce dello 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari dopo il quindicesimo. La riduzione massima è, dunque, del 6 per cento. Pertanto, dal 36esimo anno di partecipazione al fondo, l'aliquota sarà del 9 per cento.

Infine, con l'articolo 1, commi da 188 a 192, della legge 232/2016 è stata introdotta in via sperimentale, dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, la possibilità per i soggetti iscritti, cessati dal lavoro e in possesso dei requisiti per accedere all'anticipo pensionistico Ape di richiedere una rendita integrativa temporanea anticipata, la Rita, relativamente al montante richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici previsti dal regime obbligatorio. La rendita temporanea è assoggettata a ritenuta con aliquota del 15% ridotta di uno 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione al fondo e con una riduzione massima di 6 punti percentuali.

Le regole generali impositive sulle prestazioni possono subire delle eccezioni, in quanto in alcuni casi è possibile che l'aderente ottenga l'intera prestazione sotto forma di capitale.

Anticipazioni

Il decreto 252 del 2005 prevede un meccanismo che consente all'iscritto di ottenere, per determinate ragioni, un anticipo delle prestazioni accumulate negli anni. Le anticipazioni possono essere richieste e ottenute dagli iscritti per sostenere spese sanitarie, per l'acquisto della prima casa e per altre esigenze. Su queste somme, che non possono mai eccedere il 75% della posizione individuale maturata, si applica una ritenuta con aliquota base del 15% ridotta di una quota pari a 0,3% per ogni anno eccedente il 15esimo anno di partecipazione a un fondo pensione. La riduzione non può, comunque, eccedere i sei punti percentuali. In altre parole, la tassazione varia da un massimo del 15% (per soggetti iscritti a un fondo per un periodo uguale o

inferiore a 15 anni) ad un minimo del 9% (per soggetti iscritti a un fondo per un periodo uguale o superiore a 35 anni).

L'altra ipotesi di anticipazione è quella per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa: a condizione infatti che l'aderente al fondo abbia una partecipazione alla previdenza complementare per un periodo minimo di otto anni, lo stesso può richiedere, per un importo non superiore al 75%, un'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, o per la realizzazio-

ne di interventi edilizi sulla prima casa di abitazione. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati a imposta si applica una ritenuta del 23 per cento.

L'ultima ipotesi di anticipazione è quella motivata da altre esigenze: se iscritto al fondo da almeno otto anni, l'aderente può richiedere un'anticipazione mai superiore al 30% della posizione maturata e assoggettata, al netto dei redditi già tassati, a una ritenuta del 23 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il peso del fisco sulla previdenza integrativa

Situazione	Tassazione
CONTRIBUTI VERSATI	
Contributi versati durante l'attività lavorativa per accumulare un montante con cui alimentare una pensione integrativa	Esenzione dal reddito complessivo del lavoratore iscritto per un importo non superiore a 5.164,57 euro (nel calcolo della soglia vanno ricompresi anche i contributi versati per familiari a carico). Deducibilità integrale dei contributi versati per scelta del lavoratore, anche oltre soglia, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di produttività
EROGAZIONE CAPITALE	
Fino al 50% del montante finale accumulato	Aliquota 15% con riduzione 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione. Riduzione massima di 6 punti percentuali e quindi aliquota minima del 9%
EROGAZIONE RENDITA	
Fino al 100% del montante finale accumulato	Aliquota 15% con riduzione 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione. Riduzione massima di 6 punti percentuali e quindi aliquota minima del 9%
RISCATTO	
<ul style="list-style-type: none"> Per cessazione dell'attività lavorativa con inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni o straordinaria; Per invalidità permanente (con riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3) e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi; Per morte dell'aderente ad un fondo pensione prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica 	Ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali
<ul style="list-style-type: none"> Riscatto per cause diverse 	Ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 23%
ANTICIPI	
<ul style="list-style-type: none"> Per gravissimi problemi di salute, compresi quelli del coniuge e dei figli, in qualsiasi momento e nella misura massima del 75% del montante accumulato 	Ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali
<ul style="list-style-type: none"> Dopo 8 anni di iscrizione, fino al 75% della posizione accumulata per acquisto/ristrutturazione della prima casa per sé e per i figli e il 30% per altre esigenze. 	Ritenuta a titolo d'imposta del 23% sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati a imposta

Previdenza complementare

Premi di produttività sostituibili da contributi al fondo pensione

di Marco Strafile

Un'importante novità contenuta nella legge di bilancio per il 2017 è costituita dalla possibilità di sostituire le erogazioni dei premi di produttività con contributi ai fondi pensione e contributi alle casse di assistenza sanitaria, senza che tali benefit concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente, anche in caso di superamento delle soglie di esenzione previste dalle disposizioni di riferimento contenute nell'articolo 51 del Dpr 917/1986. L'agevolazione è conseguibile nei limiti per i quali è ammessa la tassazione al 10%: il presupposto è un reddito nell'anno precedente non superiore a 80mila euro; l'imposta sostitutiva si applica a un premio di 3mila euro, 4mila in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Focalizzando l'attenzione sulla previdenza complementare, non può sfuggire come tale aspetto sia di notevole importanza al fine incentivare la diffusione del secondo pilastro pensionistico e in controtendenza rispetto a passati interventi normativi (anche recenti) che di certo non avevano favorito il sistema dei fondi pensione.

Infatti, in base all'articolo 8 del Dlgs 252/2005 i contributi versati dal datore o dal dipendente ai fondi pensione sono deducibili dal reddito

In base alle manovre per queste somme c'è anche il vantaggio di sfuggire al prelievo relativo alla rendita

(salvo eccezioni) fino ad un massimo annuo di 5.164,57 euro; ebbene, la disposizione della legge di bilancio, dal 2017, consente al lavoratore di scambiare il premio di produttività detassato al 10% con contributi alla previdenza complementare in esenzione da Irpef anche qualora l'importo complessivo di tali versamenti (sia da parte del datore di lavoro, sia del dipendente) dovesse superare la soglia dei 5.164 euro.

A tale importante agevolazione se ne aggiunge un'altra, consistente nel non far concorrere tali contributi "sostituiti" a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche che saranno erogate.

Si tratta pertanto di un doppio vantaggio per il dipendente perché, da un lato, i premi convertiti in contributi ai fondi pensione, anche eccedenti gli ordinari limiti di deducibilità, non saranno tassati e perché al momento della prestazione (in deroga al principio generale che informa il sistema di tassazione della previdenza integrativa, il quale rinvia l'imposizione fiscale al momento dell'erogazione della pensione) la parte della stessa riferibile a tali versamenti non sarà soggetta ad imposte.

Per consentire ai fondi pensione di tassare le prestazioni nel rispetto delle disposizioni, dovranno essere comunicati i contributi oggetto di sostituzione con le erogazioni premiali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole **24 ORE**

PLUS PLUS 24 LAVORO.
Ogni giorno la tua parte mancante.



Nasce **Plus Plus 24 Lavoro**, la banca dati pensata per i consulenti del lavoro e per le imprese. Sempre aggiornata e disponibile, grazie all'innovativo motore di ricerca del Sole 24 Ore, ti farà lavorare meglio e risparmiare tempo. Scopri il tuo nuovo e insostituibile assistente.



COMPLETO

Tutta la ricchezza informativa del Gruppo 24 Ore e l'autorevolezza del quotidiano.



AUTOREVOLE

I grandi autori e gli esperti del Sole 24 Ore ti aiutano nelle decisioni.



FACILE

Il nuovo motore di ricerca innovativo per risposte semplici, efficaci e aggiornate.



ESCLUSIVO

Con i servizi e i vantaggi riservati del Club Executive24.

PLUS PLUS

24

Lavoro

TROVA QUELLO CHE CONTA DAVVERO.

PLUSPLUS24LAVORO.COM